

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 155

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

50° anno
7 luglio 2007

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	IV Informazioni	
	INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA	
	Corte di giustizia	
2007/C 155/01	Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i> GU C 140 del 23.6.2007	1
	V Pareri	
	PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI	
	Corte di giustizia	
2007/C 155/02	Causa C-45/05: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 24 maggio 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi) — Maatschap Schonewille-Prins/Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Strutture agricole — Regimi di aiuti comunitari — Settore delle carni bovine — Identificazione e registrazione dei bovini — Premio all'abbattimento — Esclusione e riduzione)	2
2007/C 155/03	Causa C-157/05: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 24 maggio 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Winfried L. Holböck/Finanzamt Salzburg Land (Libera circolazione dei capitali — Libertà di stabilimento — Imposta sul reddito — Distribuzione di dividendi — Redditi da capitale originari di un paese terzo)	3
2007/C 155/04	Causa C-361/05: Sentenza della Corte (Settima Sezione) 24 maggio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna (Inadempimento di uno Stato — Gestione di rifiuti — Direttive 75/442/CEE e 1999/31/CE — Discariche illegittime e non controllate — Discariche di Níjar, Hoyo de Miguel e Cueva del Mojón)	3
2007/C 155/05	Causa C-394/05: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 24 maggio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2000/53/CE — Veicoli fuori uso — Artt. 3, n. 5, 5, n. 1, 7, n. 2, nonché 8, nn. 3 e 4 — Trasposizione non conforme)	4

IT

2007/C 155/06	Causa C-43/06: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 24 maggio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 85/384/CEE — Architetti — Reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli — Necessità di superare una prova di ammissione all'ordine degli architetti) 4	4
2007/C 155/07	Causa C-359/06: Sentenza della Corte (Settima Sezione) 24 maggio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Austria (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2001/45/CE — Politica sociale — Protezione dei lavoratori — Uso di attrezzature di lavoro — Requisiti minimi di sicurezza e di salute) 5	5
2007/C 155/08	Causa C-364/06: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 24 maggio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2002/15/CE — Organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto — Mancata trasposizione nel termine previsto) 5	5
2007/C 155/09	Causa C-375/06: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 24 maggio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2003/105/CE — Protezione dei lavoratori — Controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose — Mancata trasposizione entro il termine impartito) 6	6
2007/C 155/10	Causa C-376/06: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 24 maggio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2001/42/CE — Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente — Mancata trasposizione entro il termine impartito) 6	6
2007/C 155/11	Causa C-492/04: Ordinanza della Corte (Quarta Sezione) 10 maggio 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Baden-Württemberg — Germania) — Lasertec Gesellschaft für Stanzformen mbH/Finanzamt Emmendingen (Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura — Libera circolazione dei capitali — Libertà di stabilimento — Fiscalità — Imposta sulle società — Contratto di finanziamento tra società — Società residente finanziata — Società finanziatrice azionista stabilita in un Paese terzo — Nozione di «partecipazione rilevante» — Corresponsione di interessi relativi al finanziamento — Qualifica — Distribuzione dissimulata di utili) 7	7
2007/C 155/12	Causa C-312/05 P: Ordinanza della Corte 27 marzo 2007 — TeleTech Holdings, Inc./Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (Ricorso avverso una pronuncia del Tribunale di primo grado — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Marchio denominativo comunitario — Domanda di nullità — Marchio denominativo nazionale anteriore) 7	7
2007/C 155/13	Causa C-155/07: Ricorso presentato il 20 marzo 2007 — Parlamento europeo/Consiglio dell'Unione europea 8	8
2007/C 155/14	Causa C-166/07: Ricorso presentato il 26 marzo 2007 — Parlamento europeo/Consiglio dell'Unione europea 8	8
2007/C 155/15	Causa C-169/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 30 marzo 2007 — Hartlauer Handelsgesellschaft m.b.H./Wiener Landesregierung e Oberösterreichische Landesregierung 8	8
2007/C 155/16	Causa C-173/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgerichts Frankfurt am Main (Germania) il 2 aprile 2007 — Emirates Airlines, Direzione per la Germania/Diether Schenkel 9	9
2007/C 155/17	Causa C-185/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla House of the Lords il 2 aprile 2007 — Riunione Adriatica di Sicurtà SpA (RAS)/West Tankers Inc 9	9

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
2007/C 155/18	Causa C-196/07: Ricorso presentato l'11 aprile 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna	10
2007/C 155/19	Causa C-203/07: Ricorso proposto il 16 aprile 2007 dalla Repubblica ellenica avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (prima Sezione) 17 gennaio 2007, causa T-231/04, Repubblica ellenica/Commissione delle Comunità europee	10
2007/C 155/20	Causa C-208/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bayerisches Landessozialgericht (Germania) il 20 aprile 2007 — Petra von Chamier-Glisczinski/Deutsche Angestellten-Krankenkasse	11
2007/C 155/21	Causa C-211/07: Ricorso presentato il 20 aprile 2007 — Commissione delle Comunità europee/Irlanda	11
2007/C 155/22	Causa C-212/07 P: Ricorso proposto il 23 aprile 2007 dalla Indorata-Serviços e Gestão Ld ^a avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 15 febbraio 2007, causa T-204/04, Indorata-Serviços e Gestão, Ld ^a /Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Marchi, disegni e modelli)	12
2007/C 155/23	Causa C-215/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 24 aprile 2007 — Verlag Schawe GmbH/Sächsisches Druck- und Verlagshaus AG	12
2007/C 155/24	Causa C-217/07: Ricorso presentato il 25 aprile 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno dei Paesi Bassi	13
2007/C 155/25	Causa C-219/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Belgio) il 27 aprile 2007 — VZW de Nationale Raad van Dierenkwekers en Liefhebbers e VZW Andibel contro Belgische Staat	13
2007/C 155/26	Causa C-222/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 3 maggio 2007 — UTECA (Unión de Televisiones Comerciales Asociadas)/Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales, Ente Público RTVE e Administración del Estado	14
2007/C 155/27	Causa C-224/07: Ricorso presentato il 4 maggio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo	14
2007/C 155/28	Causa C-226/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf (Germania) il 7 maggio 2007 — Flughafen Köln/Bonn GmbH/Hauptzollamt Köln	15
2007/C 155/29	Causa C-229/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif de Paris (Francia) il 9 maggio 2007 — Diana Mayeur/Ministre de la santé et des solidarités	15
2007/C 155/30	Causa C-230/07: Ricorso presentato l'8 maggio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno dei Paesi Bassi	16
2007/C 155/31	Causa C-234/07: Ricorso presentato il 10 maggio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica del Portogallo	16
2007/C 155/32	Causa C-244/07: Ricorso presentato il 22 maggio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo	16
2007/C 155/33	Causa C-245/07: Ricorso presentato il 22 maggio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania	17
2007/C 155/34	Causa C-250/07: Ricorso presentato il 24 maggio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica	17

Tribunale di primo grado

2007/C 155/35	Prosecuzione dell'attività del Tribunale tra il 1° e il 17 settembre 2007	19
2007/C 155/36	Causa T-151/01: Sentenza del Tribunale di primo grado del 24 maggio 2007 — Duales System Deutschland/Commissione («Concorrenza — Abuso di posizione dominante — Sistema di raccolta e di riciclaggio degli imballaggi in circolazione in Germania e contrassegnati dal logo Der Grüne Punkt — Decisione che accerta lo sfruttamento abusivo di una posizione dominante — Barriera all'ingresso — Corrispettivo dovuto a titolo del “contratto di utilizzazione del logo”»)	19
2007/C 155/37	Causa T-289/01: Sentenza del Tribunale di primo grado del 24 maggio 2007 — Duales System Deutschland/Commissione («Concorrenza — Intese — Sistema di raccolta e di riciclaggio di imballaggi venduti in Germania e contrassegnati dal marchio Der Grüne Punkt — Decisione d'esenzione — Oneri imposti dalla Commissione per garantire la concorrenza — Esclusiva conferita dal gestore del sistema alle imprese di smaltimento che utilizza — Restrizione della concorrenza — Necessità di garantire l'accesso dei concorrenti alle attrezzature per la raccolta utilizzate dal gestore del sistema — Impegni adottati dal gestore del sistema»)	19
2007/C 155/38	Causa T-324/04: Sentenza del Tribunale di primo grado 16 maggio 2007 — F/Commissione (Pubblico impiego — Dipendenti — Indennità di dislocazione — Ricorso di annullamento — Ricorso per risarcimento danni — Art. 4, n. 1, lett. a), dell'allegato VII dello Statuto — Nozione di organizzazione internazionale — Residenza abituale e attività professionale principale — Rifiuto dell'indennità di dislocazione con effetto retroattivo — Ripetizione dell'indebito)	20
2007/C 155/39	Causa T-491/04: Sentenza del Tribunale di primo grado del 16 maggio 2007 — Merant/UAMI — Focus Magazin Verlag (FOCUS) (Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Domanda di registrazione di marchio denominativo comunitario FOCUS — Marchio figurativo nazionale anteriore MICRO FOCUS — Rischio di confusione — Somiglianza dei segni — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94)	20
2007/C 155/40	Causa T-500/04: Sentenza del Tribunale di primo grado 22 maggio 2007 — Commissione/IIC (Clausola compromissoria — Competenza del Tribunale — Restituzione dell'anticipo versato dalla Comunità per progetti nel settore delle reti transeuropee di telecomunicazioni — Decadenza — Carattere rimborsabile delle spese asseritamente sostenute)	21
2007/C 155/41	Causa T-137/05: Sentenza del Tribunale di primo grado 16 maggio 2007 — La Perla/UAMI — Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC) («Marchio comunitario — Procedimento di nullità — Marchio comunitario denominativo NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC — Marchi nazionali figurativi e denominativo anteriori la PERLA e LA PERLA PARFUMS — Impedimento relativo alla registrazione — Art. 52, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 40/94 — Art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94»)	21
2007/C 155/42	Causa T-158/05: Sentenza del Tribunale di primo grado 16 maggio 2007 — Trek Bicycle/UAMI — Audi (ALLTREK) («Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo ALLTREK — Marchio nazionale denominativo anteriore TREK — Impedimento relativo alla registrazione — Mancanza di rischio di confusione — Mancanza di somiglianza dei prodotti — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»)	22
2007/C 155/43	Causa T-198/05: Sentenza del Tribunale di primo grado del 22 maggio 2007 — Mebrom/Commissione delle Comunità europee («Responsabilità extracontrattuale — Importazione di bromuro di metile nell'Unione europea — Attivazione tardiva del sito internet atto a inoltrare la domanda e il rilascio di licenze e di quote di importazione — Artt. 6 e 7 del regolamento (CE) n. 2037/2000 — Danno derivato da lucro cessante — Esistenza del danno»)	22

2007/C 155/44	Causa T-216/05: Sentenza del Tribunale di primo grado 22 maggio 2007 — Mebrom/Commissione («Protezione dello strato di ozono — Importazione di bromuro di metile nell'Unione europea — Rifiuto di attribuire un contingente di importazione per uso critico per l'anno 2005 — Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Attuazione degli artt. 3, 4, 6 e 7 del regolamento (CE) n. 2037/2000 — Legittimo affidamento — Certezza del diritto») 22	22
2007/C 155/45	Cause riunite T-241/05, da T-262/05 a T-264/05, T-346/05, T-347/05, da T-29/06 a T-31/06: Sentenza del Tribunale di primo grado 23 maggio 2007 — Procter & Gamble/UAMI (Pasticche quadrate bianche con un disegno floreale colorato) (Marchio comunitario — Domande di marchi comunitari tridimensionali — Pasticche quadrate bianche con un disegno floreale colorato — Impedimento assoluto alla registrazione — Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 — Assenza di carattere distintivo) 23	23
2007/C 155/46	Causa T-342/05: Sentenza del Tribunale di primo grado 23 maggio 2007 — Henkel/UAMI — SERCA (COR) («Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo COR — Marchio nazionale figurativo anteriore comprensivo dell'elemento denominativo "dor" in caratteri gotici — Impedimento relativo alla registrazione — Assenza di rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94») 23	23
2007/C 155/47	Causa T-223/06 P: Sentenza del Tribunale di primo grado del 23 maggio 2007 — Parlamento/Eistrup («Impugnazione di un'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica — Ricorso sottoscritto dall'avvocato mediante timbro — Irricevibilità del ricorso») 24	24
2007/C 155/48	Procedimento T-18/07 R: Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 21 maggio 2007 — Kronberger/Parlamento («Procedimento sommario — Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo — Domanda di provvedimenti provvisori — Inammissibilità») 24	24
2007/C 155/49	Causa T-118/07: Ricorso presentato il 16 aprile 2007 — P.P.TV/UAMI — Rentrak (PPT) 24	24
2007/C 155/50	Causa T-131/07: Ricorso presentato il 24 aprile 2007 — Mohr & Sohn/Commissione 25	25
2007/C 155/51	Causa T-137/07: Ricorso presentato il 2 maggio 2007 — Portela — Comércio de artigos ortopédicos e hospitalares/Commissione 25	25
2007/C 155/52	Causa T-138/07: Ricorso presentato il 4 maggio 2007 — Schindler Holding e a./Commissione 27	27
2007/C 155/53	Causa T-139/07: Ricorso presentato il 2 maggio 2007 — Pioneer Hi-Bred International/Commissione 28	28
2007/C 155/54	Causa T-140/07: Ricorso presentato il 26 aprile 2007 — Chi Mei Optoelectronics Europe e Chi Mei Optoelectronics UK/Commissione 28	28
2007/C 155/55	Causa T-144/07: Ricorso presentato il 7 maggio 2007 — ThyssenKrupp Liften Ascenseurs/Commissione 29	29
2007/C 155/56	Causa T-145/07: Ricorso presentato il 7 maggio 2007 — Otis e a./Commissione 30	30
2007/C 155/57	Causa T-146/07: Ricorso presentato il 7 maggio 2007 — United Technologies/Commissione 30	30
2007/C 155/58	Causa T-147/07: Ricorso presentato il 7 maggio 2007 — ThyssenKrupp Aufzüge e ThyssenKrupp Fahrtreppen/Commissione 31	31
2007/C 155/59	Causa T-148/07: Ricorso presentato il 7 maggio 2007 — ThyssenKrupp Ascenseurs Luxembourg/Commissione 32	32

<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario (segue)</u>	<u>Pagina</u>
2007/C 155/60	Causa T-149/07: Ricorso presentato il 7 maggio 2007 — ThyssenKrupp Elevator/Commissione	33
2007/C 155/61	Causa T-150/07: Ricorso presentato il 7 maggio 2007 — ThyssenKrupp/Commissione	33
2007/C 155/62	Causa T-151/07: Ricorso presentato l'8 maggio 2007 — KONE e a./Commissione	34
2007/C 155/63	Causa T-152/07: Ricorso presentato il 7 maggio 2007 — Lange Uhren/UAMI (Marchio figurativo che rappresenta un orologio)	35
2007/C 155/64	Causa T-154/07: Ricorso presentato l'8 maggio 2007 — ThyssenKrupp Liften/Commissione	35
2007/C 155/65	Causa T-158/07: Ricorso presentato il 7 maggio 2007 — COFAC/Commissione	36
2007/C 155/66	Causa T-159/07: Ricorso presentato il 7 maggio 2007 — COFAC/Commissione	36
2007/C 155/67	Causa T-161/07: Ricorso presentato il 9 maggio 2007 — Group Lottuss/UAMI — Ugly (COYOTE UGLY)	37
2007/C 155/68	Causa T-162/07: Ricorso presentato l'8 maggio 2007 — Pigasos alieftiki naftiki etairia/Consiglio e Commissione	37
2007/C 155/69	Causa T-164/07 P: Ricorso della sig.ra Sundholm proposto il 14 maggio 2007 avverso la sentenza pronunciata il 1° marzo 2007 dal Tribunale della funzione pubblica nella causa F-30/05, Sundholm/Commissione	38
2007/C 155/70	Causa T-165/07: Ricorso presentato l'8 maggio 2007 — Red Bull/UAMI — Grupo Osborne (TORO)	39
2007/C 155/71	Causa T-166/07: Ricorso presentato l'8 maggio 2007 — Italia/Commissione	39
2007/C 155/72	Causa T-169/07: Ricorso presentato il 16 maggio 2007 — Longevity Health Products/UAMI — Celltech Pharma (Cellutrim)	40
2007/C 155/73	Causa T-174/07: Ricorso presentato il 21 maggio 2007 — Volkswagen/UAMI (TDI)	40
2007/C 155/74	Causa T-180/07: Ricorso presentato il 24 maggio 2007 — Promomadrid Desarrollo Internacional de Madrid/UAMI (MADRIDEXPORTA)	41
2007/C 155/75	Causa T-183/07: Ricorso presentato il 28 maggio 2007 — Polonia/Commissione	41
2007/C 155/76	Causa T-438/05: Ordinanza del Tribunale di primo grado 11 maggio 2007 — Daishowa Seiki/UAMI — Tengelmann Warenhandels-gesellschaft (BIG PLUS)	42
2007/C 155/77	Causa T-148/06: Ordinanza del Tribunale di primo grado 22 maggio 2007 — Marie Claire/UAMI — Marie Claire Album (MARIE CLAIRE)	42
Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea		
2007/C 155/78	Causa F-97/06: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 22 maggio 2007 López Teruel/UAMI (Dipendenti — Invalidità — Rigetto della domanda di costituire una commissione d'invalidità)	43
2007/C 155/79	Causa F-99/06: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 22 maggio 2007 López Teruel/UAMI (Dipendenti — Congedo per malattia — Assenza irregolare — Procedimento arbitrale — Termine per la designazione di un medico indipendente)	43

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
2007/C 155/80	Causa F-2/06: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 2 maggio 2007 Marcuccio/Commissione (Dipendenti — Previdenza sociale — Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali — Infortunio sul lavoro — Chiusura del procedimento di applicazione dell'art. 73 dello Statuto) 44	44
2007/C 155/81	Cause riunite F-27/06 e F-75/06: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 24 maggio 2007 — Lofaro/Commissione (Dipendenti — Agente temporaneo — Proroga del periodo di prova — Licenziamento alla fine del periodo di prova — Atti che arrecano pregiudizio — Termine per la presentazione del reclamo — Irricevibilità) 44	44
2007/C 155/82	Causa F-43/07: Ricorso presentato il 9 maggio 2007 — Korjus/Corte di giustizia 44	44
2007/C 155/83	Causa F-44/07: Ricorso presentato il 14 maggio 2007 — Barbin/Parlamento 45	45
2007/C 155/84	Causa F-92/06: Ordinanza del Tribunale della Funzione Pubblica 25 maggio 2007 — Antas/Consiglio 45	45

IV

*(Informazioni)*INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI
DELL'UNIONE EUROPEA

CORTE DI GIUSTIZIA

*(2007/C 155/01)***Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea***

GU C 140 del 23.6.2007

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 129 del 9.6.2007

GU C 117 del 26.5.2007

GU C 96 del 28.4.2007

GU C 95 del 28.4.2007

GU C 82 del 14.4.2007

GU C 69 del 24.3.2007

Questi testi sono disponibili su:
EUR-Lex: <http://eur-lex.europa.eu>

V

(Pareri)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 24 maggio 2007
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College
van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi) —
Maatschap Schonewille-Prins/Minister van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit**

(Causa C-45/05) ⁽¹⁾

**(Strutture agricole — Regimi di aiuti comunitari — Settore
delle carni bovine — Identificazione e registrazione dei bovini
— Premio all'abbattimento — Esclusione e riduzione)**

(2007/C 155/02)

*Lingua processuale: l'olandese***Giudice del rinvio**

College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi)

Parti nella causa principale*Ricorrente:* Maatschap Schonewille-Prins*Convenuto:* Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — College van Beroep voor het bedrijfsleven — Interpretazione dell'art. 21 del regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1254, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (GU L 160, pag. 21), degli artt. 44, 45 e 47, n. 2, del regolamento (CE) della Commissione 11 dicembre 2001, n. 2419, che fissa le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari istituito dal regolamento (CE) n. 3508/92 del Consiglio (GU L 327, pag. 11) — Interpretazione dell'art. 11 del regolamento (CE) della Commissione 23 dicembre 1992, n. 3887, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari (GU L 391, pag. 36) e dell'art. 22 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 17 luglio 2000, n. 1760, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE)

n. 820/97 del Consiglio (GU L 204, pag. 1) — Premio all'abbattimento — Osservanza del regolamento n. 1760/2000 — Esclusioni e riduzioni comunitarie — Applicazione alle esclusioni e riduzioni nazionali — Correzioni e elementi addizionali apportati alla banca dati informatizzata

Dispositivo

- 1) L'art. 21 del regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1254, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, dev'essere interpretato nel senso che l'osservanza del termine di notifica alla banca dati informatizzata dello spostamento di un bovino a destinazione di un'azienda o in provenienza dalla stessa, di cui all'art. 7, n. 1, secondo trattino, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 17 luglio 2000, n. 1760, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) del Consiglio, n. 820/97, rende inammissibile il detto bovino al premio all'abbattimento e, pertanto, comporta un'esclusione del beneficio del detto premio per tale animale.
- 2) L'esame della seconda questione pregiudiziale non ha messo in luce alcun elemento atto a inficiare, con riguardo al principio di proporzionalità, la validità dell'art. 21 del regolamento n. 1254/1999, in quanto esso rende inammissibile al premio all'abbattimento un bovino per il quale il termine di notifica di cui all'art. 7, n. 1, secondo trattino, del regolamento n. 1760/2000 non sia stato rispettato e, pertanto, comporta un'esclusione del beneficio di detto premio per tale animale.
- 3) Gli artt. 44 e 45 del regolamento (CE) della Commissione 11 dicembre 2001, n. 2419, che fissa le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari, istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, non si applicano ad un'esclusione del beneficio del premio all'abbattimento per un bovino per il quale i dati relativi ad uno spostamento a destinazione di un'azienda o in provenienza dalla stessa non sono stati notificati alla banca dati informatizzata entro il termine previsto dall'art. 7, n. 1, secondo trattino, del regolamento n. 1760/2000, in modo da rendere ammissibile al premio all'abbattimento il detto bovino, quand'anche siano corretti tali dati trasmessi tardivamente alla suddetta base.

4) L'art. 11 del regolamento (CEE) della Commissione 23 dicembre 1992, n. 3887, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari, e/o l'art. 22 del regolamento n. 1760/2000 devono essere interpretati nel senso che uno Stato membro non può prevedere sanzioni nazionali consistenti in riduzioni ed esclusioni dell'importo totale dell'aiuto comunitario al quale può aver diritto l'imprenditore che abbia presentato domanda di premio all'abbattimento, dato che sanzioni di tale natura figurano già in maniera particolareggiata nel regolamento n. 3887/92.

(¹) GU C 93 del 16.4.2005.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 24 maggio 2007
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Winfried L.
Holböck/Finanzamt Salzburg Land

(Causa C-157/05) (¹)

*(Libera circolazione dei capitali — Libertà di stabilimento —
Imposta sul reddito — Distribuzione di dividendi — Redditi
da capitale originari di un paese terzo)*

(2007/C 155/03)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti nella causa principale

Ricorrente: Winfried L. Holböck

Convenuto: Finanzamt Salzburg Land

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Verwaltungsgerichtshof — Interpretazione degli artt. 56 CE e 57 CE — Legislazione nazionale in materia di imposta sui dividendi distribuiti — Detenzione da parte di una persona fisica residente nel territorio nazionale di due terzi di azioni di una società stabilita nel territorio di uno Stato terzo (Svizzera) — Tassazione dei dividendi con la normale aliquota dell'imposta sul reddito, a differenza dei dividendi di origine nazionale che beneficiano di un'imposta ad aliquota ridotta

Dispositivo

L'art. 57, n. 1, CE deve essere interpretato nel senso che l'art. 56 CE lascia impregiudicata l'applicazione da parte di uno Stato membro di

una normativa vigente alla data del 31 dicembre 1993 che, benché assoggetti un azionista che percepisce dividendi da una società nazionale a un'aliquota pari alla metà dell'aliquota media, tassa un azionista che percepisce dividendi da una società stabilita in un paese terzo, e di cui detiene i due terzi del capitale sociale, con la normale aliquota dell'imposta sul reddito.

(¹) GU C 143 dell'11.6.2005.

**Sentenza della Corte (Settima Sezione) 24 maggio 2007 —
Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna**

(Causa C-361/05) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Gestione di rifiuti — Direttive 75/442/CEE e 1999/31/CE — Discariche illegittime e non controllate — Discariche di Níjar, Hoyo de Miguel e Cueva del Mojón)

(2007/C 155/04)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: I. Martínez del Peral e M. Konstantinidis, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna (rappresentanti: I. del Cuvillo Contreras e M. Muñoz Pérez, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 4, 9 e 13 della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 39), modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE (GU L 78, pag. 32), e dell'art. 14 della direttiva del Consiglio 26 aprile 1999, 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182, pag. 1) — Discariche di Níjar, Hoyo de Miguel e Cueva del Mojón (La Mojonera)

Dispositivo

1) Il Regno di Spagna, non avendo adottato entro il termine previsto i provvedimenti necessari per garantire, con riguardo alle discariche di Níjar, Hoyo de Miguel e Cueva del Mojón (provincia di Almería), l'applicazione degli artt. 4, 9 e 13 della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE, nonché dell'art. 14 della direttiva del Consiglio 26 aprile 1999, 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza delle suddette disposizioni.

2) Il Regno di Spagna è condannato alle spese.

(¹) GU C 296 del 26.11.2005.

**Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 24 maggio 2007 —
Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana**

(Causa C-394/05) (¹)

**(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2000/53/CE —
Veicoli fuori uso — Artt. 3, n. 5, 5, n. 1, 7, n. 2, nonché 8,
nn. 3 e 4 — Trasposizione non conforme)**

(2007/C 155/05)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti:
D. Recchia e M. Konstantinidis, agenti)

Convenuto: Repubblica italiana (rappresentanti: I. M. Braguglia e
P. Gentili, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato Violazione degli artt. 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 10 e 12, della direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio 18 settembre 2000, 2000/53/CE, relativa ai veicoli
fuori uso (GU L 269, pag. 34)

Dispositivo

1) La Repubblica italiana, avendo adottato il decreto legislativo
24 giugno 2003, n. 209, che traspone in diritto nazionale le
disposizioni della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
18 settembre 2000, 2000/53/CE, relativa ai veicoli fuori uso, in
maniera non conforme a quest'ultima, è venuta meno agli obblighi
ad essa incombenti in forza degli artt. 3, n. 5, 5, n. 1, 7, n. 2,
lett. a), secondo comma, nonché 8, nn. 3 e 4, di tale direttiva.

2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

(¹) GU C 22 del 28.1.2006.

**Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 24 maggio 2007 —
Commissione delle Comunità europee/Repubblica
portoghese**

(Causa C-43/06) (¹)

**(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 85/384/CEE —
Architetti — Reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati
ed altri titoli — Necessità di superare una prova di ammis-
sione all'ordine degli architetti)**

(2007/C 155/06)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti:
H. Støvlbæk e P. Guerra e Andrade, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese (rappresentante: L. Fernandes,
agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 2 e 10
della direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/384/CEE,
concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati
ed altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure
destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabi-
limento e di libera prestazione di servizi (GU L 223, pag. 15) —
Imposizione agli architetti di altri Stati membri, non iscritti al
rispettivo ordine nazionale, dell'esame di ammissione all'ordine
degli architetti dello Stato membro ospitante per l'esercizio della
professione di architetto.

Dispositivo

1) Esigendo che titolari di qualifiche professionali nel settore dell'archi-
tettura conferite da altri Stati membri presentino una prova
dell'ammissione all'ordine degli architetti portoghesi, qualora non
siano iscritti all'ordine degli architetti di un altro Stato membro, la
Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incom-
benti ai sensi della direttiva del Consiglio 10 giugno 1985,
85/384/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi,
certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e comportante
misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabi-
limento e di libera prestazione di servizi, come modificata dalla
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 maggio 2001,
2001/19/CE.

2) La Repubblica portoghese è condannata alle spese.

(¹) GU C 86 dell'8.4.2006.

Sentenza della Corte (Settima Sezione) 24 maggio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Austria

(Causa C-359/06) ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2001/45/CE — Politica sociale — Protezione dei lavoratori — Uso di attrezzature di lavoro — Requisiti minimi di sicurezza e di salute)

(2007/C 155/07)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: V. Kreuschitz e I. Kaufmann-Bühler, agenti)

Convenuta: Repubblica d'Austria (rappresentante: C. Pesendorfer, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, entro il termine previsto, di tutte le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 giugno 2001, 2001/45/CE, che modifica la direttiva 89/655/CEE del Consiglio relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 195, pag. 46)

Dispositivo

1) Non avendo adottato entro il termine impartito tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 giugno 2001, 2001/45/CE, che modifica la direttiva 89/655/CEE del Consiglio relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) per il Burgenland e la Carinzia e, per quanto riguarda la Bassa Austria, quanto meno non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione delle Comunità europee, la Repubblica d'Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi della detta direttiva.

2) La Repubblica d'Austria è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 249 del 14.10.2006.

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 24 maggio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo

(Causa C-364/06) ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2002/15/CE — Organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto — Mancata trasposizione nel termine previsto)

(2007/C 155/08)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: sig. N. Yerrell, in qualità di agente)

Convenuto: Granducato di Lussemburgo (rappresentante: sig. C. Schiltz, in qualità di agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, nel termine previsto, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 marzo 2002, 2002/15/CE, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto (GU L 80, pag. 35)

Dispositivo

1) Non avendo adottato, entro il termine stabilito, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 marzo 2002, 2002/15/CE, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in base alla direttiva in questione.

2) Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.

⁽¹⁾ GU C 249 del 14.10.2006.

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 24 maggio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese

(Causa C-375/06) ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2003/105/CE — Protezione dei lavoratori — Controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose — Mancata trasposizione entro il termine impartito)

(2007/C 155/09)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Caeiros e B. Schima, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Fernandes e F. Fraústo de Azevedo, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, entro il termine impartito, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2003, 2003/105/CE, che modifica la direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (GU L 345, pag. 97)

Dispositivo

1) *Non avendo adottato entro il termine impartito tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2003, 2003/105/CE, che modifica la direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi della detta direttiva.*

2) *La Repubblica portoghese è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 261 del 28.10.2006.

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 24 maggio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese

(Causa C-376/06) ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2001/42/CE — Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente — Mancata trasposizione entro il termine impartito)

(2007/C 155/10)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Caeiros e J.-B. Laignelot, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Fernandes e F. Fraústo de Azevedo, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, entro il termine impartito, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 giugno 2001, 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197, pag. 30)

Dispositivo

1) *Non avendo adottato entro il termine impartito tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 giugno 2001, 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi della detta direttiva.*

2) *La Repubblica portoghese è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 261 del 28.10.2006.

Ordinanza della Corte (Quarta Sezione) 10 maggio 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Baden-Württemberg — Germania) — Lasertec Gesellschaft für Stanzformen mbH/Finanzamt Emmendingen

(Causa C-492/04) ⁽¹⁾

(Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura — Libera circolazione dei capitali — Libertà di stabilimento — Fiscalità — Imposta sulle società — Contratto di finanziamento tra società — Società residente finanziata — Società finanziatrice azionista stabilita in un Paese terzo — Nozione di «partecipazione rilevante» — Corresponsione di interessi relativi al finanziamento — Qualifica — Distribuzione dissimulata di utili)

(2007/C 155/11)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Baden-Württemberg

Parti

Ricorrente: Lasertec Gesellschaft für Stanzformen mbH

Resistente: Finanzamt Emmendingen

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht Baden-Württemberg Interpretazione degli artt. 56, n. 1, 57, n. 1, e 58 CE — Normativa fiscale nazionale — Imposta sugli utili delle società — Imposizione quale distribuzione dissimulata di utili su interessi versati da una società nazionale a remunerazione di capitali prestati a una società azionista stabilita in un paese terzo

Dispositivo

Un provvedimento nazionale in forza del quale gli interessi passivi sul mutuo versati da una società di capitali residente ad un azionista non residente che detenga una partecipazione rilevante nel capitale della società stessa sono considerati, al ricorrere di determinate circostanze, come distribuzione dissimulata di utili, imponibile in capo alla società finanziata, osta in modo preponderante all'esercizio della libertà di stabilimento ai sensi degli artt. 43 CE e segg. Tali disposizioni non possono essere invocate in una situazione che coinvolga una società di un Paese terzo.

⁽¹⁾ GU C 31 del 5 febbraio 2005.

Ordinanza della Corte 27 marzo 2007 — TeleTech Holdings, Inc./Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-312/05 P) ⁽¹⁾

(Ricorso avverso una pronuncia del Tribunale di primo grado — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Marchio denominativo comunitario — Domanda di nullità — Marchio denominativo nazionale anteriore)

(2007/C 155/12)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Richiedente: TeleTech Holdings, Inc. (rappresentante: avv. E. Armijo Chávarri)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: J. García Murillo e I. de Medrano Caballero, agenti), Teletech International SA (rappresentanti: avv.ti J.-F. Adelle e F. Zimeray)

Oggetto

Ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 25 maggio 2005, nella causa T-288/03, TeleTech Holdings, Inc./UAMI (interveniante: Teletech International, S.A), con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso contro una decisione della Prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) che dava parzialmente seguito ad una domanda di nullità del marchio comunitario «TELETECH GLOBAL VENTURES» presentata dalla società Teletech International, S.A., titolare del marchio nazionale «TELETECH INTERNATIONAL»

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto
- 2) La TeleTech Holdings, Inc. è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 281 del 12.1.2005.

Ricorso presentato il 20 marzo 2007 — Parlamento europeo/Consiglio dell'Unione europea**(Causa C-155/07)**

(2007/C 155/13)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrente: Parlamento europeo (rappresentanti: R. Passos, A. Baas e D. Gauci, agenti)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Arpio Santacruz, M. Sims e D. Canga Fano, agenti)

Conclusioni del ricorrente

- annullare la decisione del Consiglio 19 dicembre 2006, 2006/1016/CE ⁽¹⁾, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità, a motivo di violazione del Trattato CE;
- condannare il Consiglio dell'Unione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il Parlamento europeo deduce un unico motivo a sostegno del proprio ricorso, relativo alla scelta errata della base normativa della decisione controversa. Posto infatti che tale decisione riguarderebbe essenzialmente paesi in via di sviluppo nell'ambito dei paesi ammissibili o potenzialmente ammissibili ad un finanziamento da parte della Banca europea per gli investimenti con la garanzia comunitaria, essa avrebbe dovuto essere adottata sulla base congiunta degli artt. 179 CE e 181 A CE, e non sulla base di quest'ultimo articolo soltanto, il quale escluderebbe dal proprio ambito di applicazione la cooperazione con paesi in via di sviluppo.

⁽¹⁾ GU L 414, pag. 95.

Ricorso presentato il 26 marzo 2007 — Parlamento europeo/Consiglio dell'Unione europea**(Causa C-166/07)**

(2007/C 155/14)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrente: Parlamento europeo (rappresentanti: I. Klavina e L. Visaggio, agenti)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: A. Vitro e M. Moore, agenti)

Conclusioni del ricorrente

- annullare il regolamento (CE) del Consiglio 21 dicembre 2006, n. 1968 ⁽¹⁾, relativo ai contributi finanziari della Comunità al Fondo internazionale per l'Irlanda (2007-2010);
- condannare Consiglio dell'Unione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il Parlamento europeo, a sostegno del ricorso, con motivo unico deduce errore di fondamento giuridico del regolamento impugnato. Infatti, le misure previste dal detto regolamento rientrerebbero nelle attribuzioni comunitarie in materia di coesione economica e sociale e pertanto avrebbero dovuto essere state adottate sulla base dell'art. 159, n. 3, CE e non sulla base dell'art. 308 CE. Quest'ultimo potrebbe trovare applicazione solo qualora nessun'altra disposizione del Trattato conferisca alle istituzioni comunitarie i poteri necessari per emanare l'atto controverso.

⁽¹⁾ GU L 409, pag. 81 e — rettifica — GU 2007, L 36, pag. 31.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 30 marzo 2007 —
Hartlauer Handelsgesellschaft m.b.H./Wiener
Landesregierung e Oberösterreichische Landesregierung**

(Causa C-169/07)

(2007/C 155/15)

*Lingua processuale: il tedesco***Giudice del rinvio**

Verwaltungsgerichtshof

Parti nella causa principale

Ricorrente: Hartlauer Handelsgesellschaft m.b.H.

Convenuti: Wiener Landesregierung e Oberösterreichische Landesregierung

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'art. 43 CE (in combinato disposto con l'art. 48 CE) osti all'applicazione di una normativa nazionale ai sensi della quale per l'apertura di una clinica privata nella forma di ambulatorio odontoiatrico autonomo (ambulatorio dentistico) sia necessaria un'autorizzazione di apertura e se tale autorizzazione vada negata qualora, in base all'indicata finalità della clinica e all'offerta di prestazioni prevista alla luce dell'offerta di assistenza già in essere grazie a medici esercenti convenzionati con una cassa malattia, istituti facenti capo ad una cassa ed istituti convenzionati con una cassa nonché dentisti esercenti convenzionati con una cassa, non sussista alcuna necessità del progettato ambulatorio dentistico.
- 2) Se sulla soluzione della prima questione influisca il problema di stabilire se, nell'esame del fabbisogno, occorra includere anche l'offerta di assistenza ambulatoriale già esistente di istituti ospedalieri pubblici, privati di utilità pubblica ed altri convenzionati con una cassa.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgerichts Frankfurt am Main (Germania) il 2 aprile 2007 — Emirates Airlines, Direzione per la Germania/Diether Schenkel

(Causa C-173/07)

(2007/C 155/16)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Frankfurt am Main

Parti nella causa principale

Ricorrente: Emirates Airlines, Direzione per la Germania

Convenuto: Diether Schenkel

Questioni pregiudiziali

Se la disposizione dell'art. 3, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancel-

lazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 ⁽¹⁾, debba essere interpretata nel senso che «un volo» comprende in ogni caso la tratta aerea tra il luogo di partenza e quello di destinazione e ritorno, quando la prenotazione dei voli di andata e ritorno sia stata effettuata con la stessa operazione.

⁽¹⁾ GU L 46, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla House of the Lords il 2 aprile 2007 — Riunione Adriatica di Sicurtà SpA (RAS)/West Tankers Inc

(Causa C-185/07)

(2007/C 155/17)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

House of the Lords.

Parti nella causa principale

Ricorrente: Riunione Adriatica di Sicurtà SpA (RAS)

Convenuto: West Tankers Inc.

Questioni pregiudiziali

Se sia compatibile con il regolamento (CE) n. 44/2001 ⁽¹⁾ che il giudice di uno Stato membro emetta un divieto indirizzato ad un soggetto di intraprendere o continuare un procedimento in un altro Stato membro, in base al fatto che tale procedimento viola un accordo arbitrale.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12, pag. 1).

Ricorso presentato l'11 aprile 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna**(Causa C-196/07)**

(2007/C 155/18)

*Lingua processuale: lo spagnolo***Parti**

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: V. Di Bucci e E. Gippini Fournier, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna

Conclusioni della ricorrente

— dichiarare che il Regno di Spagna, non avendo ritirato senza indugio una serie di condizioni imposte dalla decisione della Comisión Nacional de la Energía (Commissione nazionale per l'energia; in prosieguo: la «CNE») (condizioni 1-6, 8 e 17) dichiarate incompatibili con il diritto comunitario dall'art. 1 della decisione della Commissione 26 settembre 2006, C(2006)4279 def. (procedimento COMP/M.4197 — E.ON/Endesa), e non avendo ritirato, entro il 19 gennaio 2007, talune condizioni imposte dalla decisione del Ministro (condizioni modificate 1, 10, 11 e 15), dichiarate incompatibili con il diritto comunitario dall'art. 1 della decisione della Commissione 20 dicembre 2006, C(2006)7039 def. (procedimento COMP/M.4197 — E.ON/Endesa), è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 2 di entrambe le decisioni.

— condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

Le autorità spagnole non hanno ritirato talune condizioni imposte dalla decisione della CNE (condizioni 1-6, 8 e 17), dichiarate incompatibili con il diritto comunitario dall'art. 1 della prima decisione della Commissione 26 settembre 2006, né le condizioni modificate imposte dalla decisione del Ministro (condizioni modificate 1, 10, 11 e 15), dichiarate incompatibili con il diritto comunitario dall'art. 1 della seconda decisione della Commissione 20 dicembre 2006.

La prima decisione imponeva al Regno di Spagna di ritirare «senza indugio» le condizioni in questione. Alla scadenza del termine indicato dalla Commissione per adeguarsi al parere motivato erano trascorsi quasi sei mesi dalla notifica della prima decisione, apparendo così chiaro che il Regno di Spagna non aveva adempiuto «senza indugio» agli obblighi imposti dall'art. 2.

Il termine del 19 gennaio 2007 per ottemperare alla seconda decisione della Commissione è scaduto senza che il Regno di Spagna abbia ritirato le condizioni dichiarate incompatibili con il diritto comunitario dalla decisione stessa.

Se ne deduce che il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi derivanti rispettivamente dall'art. 2 della prima decisione della Commissione e dall'art. 2 della seconda decisione della Commissione.

Ricorso proposto il 16 aprile 2007 dalla Repubblica ellenica avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (prima Sezione) 17 gennaio 2007, causa T-231/04, Repubblica ellenica/Commissione delle Comunità europee**(Causa C-203/07)**

(2007/C 155/19)

*Lingua processuale: il greco***Parti**

Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: P. Milonopoulos e St. Trekli)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- Dichiarare ricevibile la presente domanda di annullamento
- annullare la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella parte impugnata
- accogliere il ricorso in conformità alle sue conclusioni
- condannare la Commissione alle spese

Motivi e principali argomenti

La Repubblica ellenica sostiene che il Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha interpretato erroneamente gli artt. 12, 13 e 15 del memorandum d'intesa iniziale, l'art. 14 del memorandum aggiuntivo e i principi di buona fede e di tutela del legittimo affidamento in quanto ha dichiarato che gli obblighi degli Stati membri nei progetti Abuja I e II sono determinati dal comportamento di ciascuno Stato membro e non che avevano natura puramente contrattuale e sono determinati dalle disposizioni dei due memorandum menzionati, mentre, per giunta, se avesse interpretato correttamente le soprammenzionate disposizioni delle dette convenzioni il Tribunale avrebbe dovuto chiarire che per la Repubblica ellenica non erano insorti obblighi finanziari in quanto quest'ultima aveva solo sottoscritto e non ratificato il memorandum aggiuntivo, di conseguenza non lo aveva approvato e non erano state soddisfatte per essa tutte le condizioni particolari previste per l'insorgere degli obblighi economici.

La Repubblica ellenica sostiene che il Tribunale ha interpretato erroneamente l'art. 15 del memorandum d'intesa iniziale avendo dichiarato che prima della firma del memorandum aggiuntivo, il 24 febbraio 1997 tra i partecipanti è stato implicitamente stipulato un accordo per la realizzazione del progetto e in tal modo è stato sostanzialmente abrogato o modificato il detto art. 15, n. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bayerisches Landessozialgericht (Germania) il 20 aprile 2007 — Petra von Chamier-Glisczinski/Deutsche Angestellten-Krankenkasse

(Causa C-208/07)

(2007/C 155/20)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bayerisches Landessozialgericht

Parti nella causa principale

Ricorrente: Petra von Chamier-Glisczinski

Convenuta: Deutsche Angestellten-Krankenkasse

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'art. 19, n. 1, lett. a), eventualmente in combinato disposto con il n. 2, del regolamento (CEE) n. 1408/71 ⁽¹⁾, alla luce dell'art. 18 CE e degli artt. 39 e 49 CE in combinato disposto con l'art. 10 del regolamento (CEE) n. 1612/68 ⁽²⁾, debba essere interpretato nel senso che il lavoratore subordinato o autonomo, ovvero il rispettivo familiare, non ha diritto ad alcuna prestazione in denaro né ad alcun rimborso, per conto dell'istituzione competente, da parte dell'istituzione del luogo di residenza, nell'ipotesi in cui le disposizioni della legislazione vigente per quest'ultima istituzione non prevedano, per gli assicurati presso tale istituzione, prestazioni in natura bensì soltanto prestazioni in denaro.
- 2) Nel caso in cui non si configuri alcun diritto del genere, se, alla luce degli artt. 18, 39 e 49 CE, sussista un diritto, opponibile all'istituzione competente, previa autorizzazione, all'accollo delle spese di ricovero e assistenza in casa di cura in un altro Stato membro, per un importo pari alle prestazioni spettanti all'assicurato nello Stato membro competente.

⁽¹⁾ GU L 149, pag. 2.

⁽²⁾ GU L 257, pag. 2.

Ricorso presentato il 20 aprile 2007 — Commissione delle Comunità europee/Irlanda

(Causa C-211/07)

(2007/C 155/21)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: N. Yerrell, agente)

Convenuta: Irlanda

Conclusioni della ricorrente

— dichiarare che l'Irlanda, avendo mantenuto in vigore l'art. 5, nn. 2 e 3 del Motor Insurance Agreement 31 maggio 2004 (accordo in materia di assicurazione degli autoveicoli), ed in particolare i) escludendo ogni risarcimento per gli utenti di veicoli qualora tutti i veicoli coinvolti risultino non assicurati, e ii) limitando il diritto al risarcimento spettante a persone a bordo di veicoli non assicurati che non abbiano provocato il danno alle persone o alle cose, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva del Consiglio 30 dicembre 1983, 84/5/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, e in particolare del suo art. 1, n. 4, terzo comma;

— condannare l'Irlanda alle spese.

Motivi e principali argomenti

L'art. 5, n. 3, dell'accordo 31 maggio 2004 tra il Ministro dei Trasporti ed il Motor Insurers' Bureau of Ireland (Organizzazione degli assicuratori di autoveicoli irlandesi) (in prosieguo: l'«accordo») stabilisce che non hanno diritto al risarcimento **tutti** i conducenti di autoveicoli non assicurati, che abbiano causato o meno il sinistro; tale articolo va dunque oltre l'esclusione consentita dal terzo comma dell'art. 1, n. 4, della direttiva.

Per quanto riguarda la situazione di passeggeri a bordo di veicoli non assicurati, l'art. 5, n. 2, dell'accordo sancisce un'esclusione generale del risarcimento in tutti i casi in cui la persona danneggiata «sapeva o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere che non sussisteva una valida polizza assicurativa». **Tutti** i passeggeri di veicoli non assicurati sono dunque trattati in modo identico, a prescindere dal fatto che fossero o meno a bordo del veicolo che ha cagionato il danno alle persone o alle cose. Ciò si pone in netta contraddizione con il tenore del terzo comma dell'art. 1,

n. 4, della direttiva, il quale distingue espressamente tra le due situazioni e limita l'esclusione del risarcimento dei danni alle sole persone (ivi incluso il conducente) che si trovavano a bordo del veicolo che ha causato il danno alle persone o alle cose.

Ricorso proposto il 23 aprile 2007 dalla Indorata-Serviços e Gestão Ld^a avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 15 febbraio 2007, causa T-204/04, Indorata-Serviços e Gestão, Ld^a/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Marchi, disegni e modelli)

(Causa C-212/07 P)

(2007/C 155/22)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Indorata-Serviços e Gestão, Ld^a (rappresentante: T. Wallentin, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

- annullare integralmente la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 15 febbraio 2007, causa T-204/04 ⁽¹⁾,
- condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno a pagare alla ricorrente, in persona del suo legale rappresentante, le spese necessarie.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente basa il suo ricorso contro la menzionata sentenza del Tribunale su quattro motivi.

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente fa valere una violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. Contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale, il termine «HAIRTRANSFER» sarebbe idoneo alla registrazione in quanto dotato di carattere distintivo perché ha una connotazione di fantasia; esso sarebbe, pertanto, idoneo a distinguere i beni e i servizi della ricorrente da esso contrassegnati dai prodotti di altre imprese.

Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente fa valere una violazione dell'articolo 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94. Constatando che il segno «HAIRTRANSFER», insieme ai beni rivendicati nella classe 8, presenta un collegamento sufficientemente concreto e diretto con i beni di cui trattasi e che il

segno «HAIRTRANSFER» rimanda il pubblico di riferimento alla classificazione dei prodotti della classe 22 e, pertanto, nel suo complesso evidenzia anche un collegamento sufficientemente concreto e diretto con i prodotti rientranti nella classe 22, il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato e applicato la disposizione in questione. La dicitura «HAIRTRANSFER» non potrebbe, inoltre, essere di per sé descrittiva con riferimento ai beni per i quali è stata negata la registrazione, in quanto non si potrebbe ascrivere ad un bene una funzione «esclusivamente descrittiva» per un servizio ⁽¹⁾.

Con il suo terzo motivo di ricorso la ricorrente fa valere una violazione del principio della parità di trattamento. Taluni segni sicuramente paragonabili all'espressione contestata sarebbero infatti, stati oggetto di decisioni dell'UAMI relative alla registrazione come marchi comunitari. Nel procedimento dinanzi al Tribunale, la ricorrente ha sostenuto che il segno di cui trattasi sarebbe dotato di carattere distintivo anche in base alla costante prassi decisionale dell'UAMI, dell'Ufficio dei brevetti austriaco e degli Uffici dei brevetti di numerosi Stati membri.

Da ultimo, con il suo quarto motivo di ricorso, la ricorrente fa valere una violazione dei principi generali del diritto comunitario. La sentenza impugnata del Tribunale violerebbe cioè il principio di obiettività e il principio di coerenza delle decisioni giurisdizionali, in quanto nell'ambito di un'unica domanda di marchio comunitario sarebbe stata effettuata una differenziazione oggettivamente non condivisibile. Secondo la ricorrente, è del tutto evidente che il «rinfoltimento dei capelli», la cui registrazione come servizio è stata rifiutata dall'UAMI, è compreso nella classe 44 nel servizio di «allungamento dei capelli». Non sarebbe pertanto oggettivamente giustificato ammettere il segno «HAIRTRANSFER» per il servizio di «allungamento dei capelli» e rifiutarlo per il servizio di «rinfoltimento dei capelli».

⁽¹⁾ GU C 82, pag. 32.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 24 aprile 2007 — Verlag Schawe GmbH/Sächsisches Druck- und Verlagshaus AG

(Causa C-215/07)

(2007/C 155/23)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti nella causa principale

Ricorrente: Verlag Schawe GmbH

Resistente: Sächsisches Druck- und Verlagshaus AG

Questioni pregiudiziali

- 1) Se gli artt. 7, nn. 1 e 5, e l'art. 9 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 marzo 1996, 96/9/CE, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati ⁽¹⁾, ostino alla normativa di uno Stato membro in forza della quale una banca di dati ufficiale edita nell'interesse della Pubblica Amministrazione (nella fattispecie: una raccolta sistematica e completa di tutti i documenti relativi alle gare d'appalto pubblico di un Land federale) per essere resa nota al pubblico non gode di tutela sui generis ai sensi della direttiva.
- 2) Qualora la prima questione debba essere risolta in senso negativo: se ciò valga anche nel caso in cui la banca di dati (ufficiale) non sia redatta da un ente statale, bensì, su incarico di quest'ultimo, da un'impresa privata, alla quale tutti gli enti appaltanti di tale Land devono mettere direttamente a disposizione per la pubblicazione i loro documenti relativi alle gare d'appalto pubblico.

⁽¹⁾ GU L 77, pag. 20.

Ricorso presentato il 25 aprile 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno dei Paesi Bassi

(Causa C-217/07)

(2007/C 155/24)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sigg. W. Wils e P. Dejmek, agenti)

Convenuto: Regno dei Paesi Bassi

Conclusioni

— La ricorrente conclude che la Corte voglia:

dichiarare che i Paesi Bassi, non adottando le misure legislative e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/49/CE ⁽¹⁾, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE del Consiglio relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei

diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza,

e alla

direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/50/CE ⁽²⁾, che modifica la direttiva 96/48/CE del Consiglio relativa alla interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità e la direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale, o quanto meno non avendo comunicato dette misure alla Commissione, sono venuti meno agli obblighi ad essi imposti da dette direttive,

— condannare il Regno dei Paesi Bassi alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione delle direttive nel diritto nazionale è scaduto il 30 aprile 2006.

⁽¹⁾ GU L 164, pag. 44.

⁽²⁾ GU L 164, pag. 114.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Belgio) il 27 aprile 2007 — VZW de Nationale Raad van Dierenkwekers en Liefhebbers e VZW Andibel contro Belgische Staat

(Causa C-219/07)

(2007/C 155/25)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti nella causa principale

Ricorrente: VZW de Nationale Raad van Dierenkwekers en Liefhebbers e VZW Andibel

Convenuto: Belgische Staat (Stato Belga)

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'art. 30 del Trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, di per sé o in combinato disposto con il regolamento (CE) del Consiglio 9 dicembre 1996, n. 338/97 ⁽¹⁾, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, debba essere interpretato nel senso che un divieto di importazione e di commercio di animali, adottato in esecuzione dell'art. 3 bis, paragrafo 1, della legge

14 agosto 1986 sulla tutela e il benessere degli animali, non è giustificato nei riguardi di mammiferi importati da un altro Stato membro rientranti nelle categorie B, C o D indicate nel regolamento o non contemplati nel regolamento, allorché siffatti mammiferi sono tenuti in detto Stato membro ai sensi della sua normativa e tale normativa è compatibile con le disposizioni del regolamento.

- 2) Se l'art. 30 del Trattato CE o il regolamento n. 338/97 osti ad una normativa di uno Stato membro che, a norma della legislazione esistente in materia di benessere degli animali, vieti ogni uso commerciale di specie, salvo nel caso in cui queste specie siano esplicitamente menzionate nella citata normativa nazionale, laddove il fine di tutela di tali specie, ai sensi dell'art. 30 del Trattato CE, possa essere realizzato in modo altrettanto efficace per mezzo di misure meno restrittive per gli scambi intracomunitari.

⁽¹⁾ GU L 61, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 3 maggio 2007 — UTECA (Unión de Televisiones Comerciales Asociadas)/Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales, Ente Público RTVE e Administración del Estado

(Causa C-222/07)

(2007/C 155/26)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo

Parti nella causa principale

Ricorrente: UTECA (Unión de Televisiones Comerciales Asociadas)

Altre parti: Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales, Ente Público RTVE e Administración del Estado

Questioni pregiudiziali

- «1) Se l'art. 3 della direttiva del Consiglio 89/552/CEE ⁽¹⁾, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 1997, 97/36/CE ⁽²⁾, consenta agli Stati membri di stabilire un obbligo in forza del quale gli operatori televisivi sono tenuti a destinare una percentuale dei loro

proventi di esercizio al prefinanziamento di film europei per il cinema e per la televisione.

- 2) Nel caso in cui alla prima questione sia data una soluzione affermativa, se sia conforme alla citata direttiva e all'art. 12 del Trattato CE, in combinato disposto con le singole disposizioni cui esso si riferisce, una normativa nazionale che, oltre a prevedere il suddetto obbligo di prefinanziamento, riservi il 60 % di quest'ultimo ad opere in lingua originale spagnola.
- 3) Se l'obbligo, imposto da una normativa nazionale agli operatori televisivi, di destinare al prefinanziamento di film per il cinema una parte dei loro proventi di esercizio, di cui, una quota pari al 60 per cento dev'essere riservata appositamente ad opere in lingua originale spagnola — che sono per la maggior parte prodotte dall'industria cinematografica spagnola —, costituisca un aiuto di Stato a favore dell'industria medesima, ai sensi dell'art. 87 del Trattato CE».

⁽¹⁾ GU L 298, pag. 23.

⁽²⁾ GU L 202, pag. 60.

Ricorso presentato il 4 maggio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo

(Causa C-224/07)

(2007/C 155/27)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: N. Yerrell e P. Dejmek, agenti)

Convenuto: Granducato di Lussemburgo

Conclusioni della ricorrente

- Constatare che il Granducato di Lussemburgo, non adottando tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/49/CE, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (Direttiva sulla sicurezza delle ferrovie) ⁽¹⁾, non ha adempiuto gli obblighi ad esso incombenti di forza dell'art. 33 di tale direttiva;

in subordine:

constatare che il Granducato di Lussemburgo, non comunicando alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/49/CE, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (Direttiva sulla sicurezza delle ferrovie), non ha adempiuto gli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 33 di tale direttiva;

— condannare Granducato di Lussemburgo alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva 2004/49/CE è scaduto il 30 aprile 2006.

⁽¹⁾ GU L 164, pag. 44, e rettifica, GU L 220, pag. 16.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf (Germania) il 7 maggio 2007 — Flughafen Köln/Bonn GmbH/Hauptzollamt Köln

(Causa C-226/07)

(2007/C 155/28)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Düsseldorf

Parti nella causa principale

Ricorrente: Flughafen Köln/Bonn GmbH

Resistente: Hauptzollamt Köln

Questioni pregiudiziali

Se l'art. 14, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 27 ottobre 2003, 2003/96/CE, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità ⁽¹⁾, debba essere interpretato nel senso che un'impresa che ha utilizzato gasolio tassato, compreso nella voce 2710 della nomenclatura combinata, per la produzione di elettricità e ha presentato una

domanda di rimborso dell'imposta possa far valere direttamente questa disposizione.

⁽¹⁾ GU 2003 L 283, p. 51.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif de Paris (Francia) il 9 maggio 2007 — Diana Mayeur/Ministre de la santé et des solidarités

(Causa C-229/07)

(2007/C 155/29)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal administratif de Paris

Parti nella causa principale

Ricorrente: Diana Mayeur

Convenuto: Ministre de la santé et des solidarités

Questione pregiudiziale

Se le disposizioni dell'art. 23 della direttiva 29 aprile 2004, 2004/38/CE ⁽¹⁾, consentano al cittadino di uno Stato terzo, coniuge di un cittadino comunitario, di avvalersi delle norme comunitarie sul reciproco riconoscimento dei diplomi e sulla libertà di stabilimento, e se queste impongano alle autorità competenti dello Stato membro nel quale venga richiesta l'autorizzazione all'esercizio di una professione regolamentata di prendere in considerazione tutti i diplomi, certificati ed altri titoli, anche se conseguiti al di fuori dell'Unione europea, allorché sono stati almeno oggetto di riconoscimento in un altro Stato membro, nonché l'esperienza acquisita dall'interessato nel settore, procedendo ad un raffronto tra, da un lato, le competenze comprovate da tali diplomi e da tale esperienza e, dall'altro, le cognizioni e le qualifiche richieste dalla normativa nazionale.

⁽¹⁾ Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77, ainsi que — rectificatifs — GU L 229, pag. 35 e GU 2005, L 197, pag. 34).

Ricorso presentato l'8 maggio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno dei Paesi Bassi**(Causa C-230/07)**

(2007/C 155/30)

*Lingua processuale: l'olandese***Parti**

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sigg. W. Wils e M. Shotter, in qualità di agenti)

Convenuto: Regno dei Paesi Bassi

Conclusioni della ricorrente

- dichiarare che il Regno dei Paesi Bassi, non avendo provveduto affinché, in caso di chiamata al numero di emergenza unico europeo «112», siano messe a disposizione delle autorità incaricate dei servizi di soccorso, per quanto tecnicamente fattibile, le informazioni relative all'ubicazione del chiamante, è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono ai sensi dell'art. 26, n. 3, della direttiva 2002/22/CE ⁽¹⁾;
- condannare il Regno dei Paesi Bassi alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine di recepimento della direttiva nell'ordinamento nazionale è scaduto il 24 luglio 2003.

⁽¹⁾ Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU L 108, pag. 51).

Ricorso presentato il 10 maggio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica del Portogallo**(Causa C-234/07)**

(2007/C 155/31)

*Lingua processuale: il portoghese***Parti**

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Shotter e G. Braga da Cruz, agenti)

Convenuta: Repubblica del Portogallo

Conclusioni della ricorrente

- Dichiarare che, non avendo praticamente garantito, nei limiti di quanto tecnicamente realizzabile, che le informazioni relative alla localizzazione della persona che effettua la chiamata siano rese accessibili alle autorità responsabili dei servizi di emergenza con riguardo a tutte le chiamate al numero di emergenza europeo «112», la Repubblica del Portogallo è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 26, n. 3, della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) ⁽¹⁾.
- Condannare la Repubblica del Portogallo alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva è scaduto il 24 luglio 2003.

⁽¹⁾ GU L 108, pag. 51.

Ricorso presentato il 22 maggio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo**(Causa C-244/07)**

(2007/C 155/32)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: P. Dejmek e N. Yerrell, agenti)

Convenuto: Granducato di Lussemburgo

Conclusioni della ricorrente

- constatare che il Granducato di Lussemburgo, non adottando tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/50/CE, che modifica la direttiva 96/48/CE del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità e la direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale ⁽¹⁾, non ha adempiuto gli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 4 di tale direttiva;

in subordine:

constatare che il Granducato di Lussemburgo, non comunicando alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/50/CE, che modifica la direttiva 96/48/CE del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità e la direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale, non ha adempiuto gli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 4 di tale direttiva;

— condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva 2004/50/CE è scaduto il 29 aprile 2006.

⁽¹⁾ GU L 164, pag. 114, e rettifica, GU L 220, pag. 40.

Ricorso presentato il 22 maggio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania

(Causa C-245/07)

(2007/C 155/33)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Braun, P. Dejmek, agenti)

Convenuta: Repubblica federale di Germania

Conclusioni della ricorrente:

— dichiarare che la Repubblica federale di Germania, non avendo adottato, entro il termine previsto, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per recepire nel proprio ordinamento interno la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/50/CE ⁽¹⁾, che modifica la direttiva 96/48/CE del Consiglio ⁽²⁾ relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità e la direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ rela-

tiva all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale, ovvero non avendo notificato tali misure alla Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di detta direttiva;

— condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine di attuazione della direttiva 2004/50/CE è scaduto il 30 aprile 2006.

⁽¹⁾ GU L 164, pag. 114.

⁽²⁾ GU L 235, pag. 6.

⁽³⁾ GU L 110, pag. 1.

Ricorso presentato il 24 maggio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

(Causa C-250/07)

(2007/C 155/34)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Patakia e D. Kukovec)

Convenuta: Repubblica ellenica

Conclusioni della ricorrente

— Dichiarare che la Repubblica ellenica, avendo omesso di pubblicare previamente un bando di gara e avendo ritardato ingiustificatamente di rispondere alla richiesta di chiarimenti del denunciante quanto ai motivi di rigetto della sua offerta, è venuta meno all'obbligo di pubblicare il bando di gara prima dell'iter procedurale di presentazione delle offerte ad essa incombente in forza dell'art. 20, n. 2, della direttiva 93/38/CEE, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni ⁽¹⁾, nonché all'obbligo ad essa incombente in forza dell'art. 41, n. 4, della direttiva 93/38/CEE, come risultanti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee;

— condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

Alla Commissione è pervenuta una denuncia relativa a irregolarità nella gara d'appalto indetta dalla Dimosia Epicheirisi Ilektrismou (Impresa pubblica per l'energia elettrica; in prosieguo: la «DEI») per lo studio, il rifornimento, il trasporto, l'installazione e la messa in funzione di due unità di produzione di energia elettrica per la centrale termoelettrica di Atherinolakko a Creta.

La Commissione ritiene che la DEI abbia omesso di pubblicare il bando di gara in violazione dell'art. 20, n. 2, lett. a), della direttiva 93/38/CEE che prevede eccezioni a tale obbligo purché ricorrano talune condizioni che devono essere interpretate restrittivamente. In particolare, la Commissione ritiene che la DEI abbia effettuato un'interpretazione erranea della condizione relativa alle «offerte non appropriate» nonché della «modifica sostanziale delle condizioni iniziali dell'appalto» al fine di giustificare l'applicazione dell'eccezione prevista dalla disposizione di cui sopra.

La Commissione ritiene altresì che nel caso di specie non sia possibile invocare motivi imperativi e di eccezionale urgenza o avvenimenti imprevedibili ai sensi dell'art. 20, n. 2, lett. d), dal momento che non sono stati provati dalla DEI.

Infine, alla luce della giurisprudenza della Corte, la Commissione ritiene che si sia verificato un notevole ritardo nella motivazione del rigetto dell'offerta del denunciante in violazione dall'art. 41, n. 4, della direttiva 93/38/CEE.

Di conseguenza, la Commissione ritiene che la Repubblica ellenica sia venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 20, n. 2, e 41, n. 4, della direttiva 93/38/CEE.

(¹) GU L 199, del 9.8.1993, pag. 84.

TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

Prosecuzione dell'attività del Tribunale tra il 1° e il 17 settembre 2007

(2007/C 155/35)

Il Tribunale, in occasione della sua Conferenza plenaria del 6 giugno 2007, ha preso atto del fatto che, a causa delle vacanze giudiziarie, la prestazione di giuramento dinanzi alla Corte di quattro nuovi membri del Tribunale avverrà solo dopo la fine di tali vacanze e che, pertanto, conformemente all'art. 5, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, sino all'assunzione delle funzioni da parte dei nuovi membri del Tribunale:

- la presidenza del Tribunale sarà assicurata dal sig. Presidente Vesterdorf;
- le presidenze delle sezioni di 5 giudici saranno assicurate dai sigg. presidenti di sezione Jaeger, Pirrung, Vilaras e Legal;
- la presidenza della Prima Sezione sarà assicurata dal sig. presidente di sezione Cooke;
- continueranno ad applicarsi la decisione 14 gennaio 2006 (GU C 10, pag. 19) sulla composizione della Sezione delle impugnazioni e sull'attribuzione delle cause a tale sezione, la decisione 5 luglio 2006 (GU C 190, pag. 14) sulla composizione della Grande Sezione e sulla designazione del giudice che sostituisce il Presidente del Tribunale in qualità di giudice del procedimento sommario e la decisione del 15 gennaio 2007 (GU C 42, pag. 22) sull'assegnazione dei giudici alle sezioni e sui criteri di attribuzione delle cause.

Oliver, dalla sig.ra H. Gading e dal sig. M. Schneider, e infine dai sigg. W. Mölls e R. Sauer, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Vfw AG (Colonia, Germania) (rappresentanti: H.F. Wissel e J. Dreyer, avv.ti); Landbell AG für Rückhol-Systeme (Magonza, Germania); e BellandVision GmbH (Pegnitz, Germania) (rappresentanti: A. Rinne e A. Walz, avv.ti)

Oggetto della causa

Annullamento della decisione della Commissione 20 aprile 2001, 2001/463/CE, in un procedimento ex articolo 82 [CE] (Caso COMP D3/34493 — DSD) (GU L 166, pag. 1).

Dispositivo della sentenza

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La ricorrente, Der Grüne Punkt — Duales System Deutschland GmbH, sopporterà le proprie spese nonché quelle della Commissione, della Landbell AG Rückhol-Systeme e della BellandVision GmbH, incluse quelle relative al procedimento sommario.
- 3) La Vfw AG sopporterà le proprie spese, incluse quelle relative al procedimento sommario.

(¹) GU C 289 del 13.10.2001.

Sentenza del Tribunale di primo grado del 24 maggio 2007 — Duales System Deutschland/Commissione

(Causa T-151/01) (¹)

(«Concorrenza — Abuso di posizione dominante — Sistema di raccolta e di riciclaggio degli imballaggi in circolazione in Germania e contrassegnati dal logo Der Grüne Punkt — Decisione che accerta lo sfruttamento abusivo di una posizione dominante — Barriera all'ingresso — Corrispettivo dovuto a titolo del “contratto di utilizzazione del logo”»)

(2007/C 155/36)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Der Grüne Punkt — Duales System Deutschland GmbH, già Der Grüne Punkt — Duales System Deutschland AG, (Colonia, Germania) (rappresentanti: W. Deselaers, B. Meyring, E. Wagner e C. Weidemann, avv.ti)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: inizialmente dal sig. S. Rating, successivamente dal sig. P.

Sentenza del Tribunale di primo grado del 24 maggio 2007 — Duales System Deutschland/Commissione

(Causa T-289/01) (¹)

(«Concorrenza — Intese — Sistema di raccolta e di riciclaggio di imballaggi venduti in Germania e contrassegnati dal marchio Der Grüne Punkt — Decisione d'esenzione — Oneri imposti dalla Commissione per garantire la concorrenza — Esclusiva conferita dal gestore del sistema alle imprese di smaltimento che utilizza — Restrizione della concorrenza — Necessità di garantire l'accesso dei concorrenti alle attrezzature per la raccolta utilizzate dal gestore del sistema — Impegni adottati dal gestore del sistema»)

(2007/C 155/37)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Der Grüne Punkt — Duales System Deutschland GmbH, già Der Grüne Punkt — Duales System Deutschland AG (Colonia, Germania) (rappresentanti: W. Deselaers, B. Meyring e E. Wagner, avv.ti)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: inizialmente dal sig. S. Rating, successivamente dal sig. P. Oliver, dalla sig.ra H. Gading e dal sig. M. Schneider, e infine dai sigg. W. Mölls e R. Sauer, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Landbell AG für Rückhol-Systeme (Magonza, Germania) (rappresentanti: A. Rinne e A. Walz, avv.ti)

Oggetto della causa

Annullamento dell'art. 3 della decisione della Commissione 17 settembre 2001, 2001/837/CE, in un procedimento ex articolo 81 del Trattato CE ed ex articolo 53 dell'accordo SEE (casi COMP/34493 — DSD, COMP/37366 — Hofmann + DSD, COMP/37299 — Edelhoff + DSD, COMP/37291 — Rechmann + DSD, COMP/37288 — ARGE e 5 altri + DSD, COMP/37287 — AWG e 5 altri + DSD, COMP/37526 — Feldhaus + DSD, COMP/37254 — Nehlsen + DSD, COMP/37252 — Schönmakers + DSD, COMP/37250 — Altvater + DSD, COMP/37246 — DASS + DSD, COMP/37245 — Scheele + DSD, COMP/37244 — SAK + DSD, COMP/37243 — Fischer + DSD, COMP/37242 — Trienekens + DSD, COMP/37267 — Interseroh + DSD) (GU L 319, pag. 1), o, in subordine, l'annullamento della decisione nella sua interezza e l'annullamento dell'impegno della ricorrente riportato al punto 72 di tale decisione.

Dispositivo della sentenza

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La ricorrente, Der Grüne Punkt — Duales System Deutschland GmbH, supporterà tre quarti delle proprie spese, tre quarti delle spese sostenute dalla Commissione, nonché le spese sostenute dalla Landbell AG für Rückhol-Systeme.
- 3) La Commissione supporterà un quarto delle proprie spese, nonché un quarto delle spese sostenute dalla ricorrente.

⁽¹⁾ GU C 44 del 16.2.2002.

Sentenza del Tribunale di primo grado 16 maggio 2007 — F/Commissione

(Causa T-324/04) ⁽¹⁾

(Pubblico impiego — Dipendenti — Indennità di dislocazione — Ricorso di annullamento — Ricorso per risarcimento danni — Art. 4, n. 1, lett. a), dell'allegato VII dello Statuto — Nozione di organizzazione internazionale — Residenza abituale e attività professionale principale — Rifiuto dell'indennità di dislocazione con effetto retroattivo — Ripetizione dell'indebito)

(2007/C 155/38)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: F (Rhode-Saint-Genèse, Belgio) (rappresentante: avv. É. Boigelot)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: H. Krämer, agente)

Oggetto della causa

Da una parte, domanda di annullamento delle decisioni della Commissione che negano al ricorrente, con effetto retroattivo, l'indennità di dislocazione e definiscono il criterio per il recupero delle somme percepite indebitamente a questo titolo e, dall'altra, domanda di rimborso dell'integralità delle somme che sono state o saranno trattenute sulla retribuzione del ricorrente dal febbraio 2004, maggiorate degli interessi, così come una domanda di risarcimento del danno morale e materiale che il ricorrente asserisce di aver subito.

Dispositivo della sentenza

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Ciascuna parte supporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 300 del 4.12.2004.

Sentenza del Tribunale di primo grado del 16 maggio 2007 — Merant/UAMI — Focus Magazin Verlag (FOCUS)

(Causa T-491/04) ⁽¹⁾

(Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Domanda di registrazione di marchio denominativo comunitario FOCUS — Marchio figurativo nazionale anteriore MICRO FOCUS — Rischio di confusione — Somiglianza dei segni — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94)

(2007/C 155/39)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Merant GmbH (Ismaning, Germania) (rappresentante: avv. A. Schulz)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente D. Schennen, quindi G. Schneider, agenti)

Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Focus Magazin Verlag GmbH (Monaco, Germania) (rappresentante: avv. U. Gürtler)

Oggetto della causa

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 18 ottobre 2004 (caso R 542/2002-2) riguardante un procedimento di opposizione tra la Merant GmbH e la Focus Magazin Verlag GmbH.

Dispositivo della sentenza

- 1) La decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 18 ottobre 2004 (caso R 542/2002-2) è annullata.
- 2) L'UAMI sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente, Merant GmbH.
- 3) L'interveniente, Focus Magazin Verlag GmbH, sopporterà le proprie spese.

(¹) GU C 82 del 2.4.2005.

Sentenza del Tribunale di primo grado 22 maggio 2007 — Commissione/IIC

(Causa T-500/04) (¹)

(Clausola compromissoria — Competenza del Tribunale — Restituzione dell'anticipo versato dalla Comunità per progetti nel settore delle reti transeuropee di telecomunicazioni — Decadenza — Carattere rimborsabile delle spese asseritamente sostenute)

(2007/C 155/40)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: G. Braun, W. Wils e N. Knittlmayer, agenti)

Convenuta: IIC Informations-Industrie Consulting GmbH (Königswinter, Germania) (Rappresentanti: E. Rott e J. Wolff, avvocati)

Oggetto della causa

Domanda proposta ai sensi dell'art. 238 CE ed intesa ad ottenere la condanna della convenuta alla restituzione di una parte dell'anticipo concesso dalla Comunità in esecuzione di due contratti di finanziamento nell'ambito di programmi culturali

Dispositivo della sentenza

- 1) La IIC Informations-Industrie Consulting GmbH è condannata a versare alla Commissione delle Comunità europee la somma di 179 337 euro, dovuta a titolo principale, aumentata degli interessi moratori al tasso del 4 % annuo a far data dal 1° novembre 1998 fino all'integrale pagamento delle somme dovute.
- 2) Per il resto, il ricorso è respinto.
- 3) La domanda della IIC Informations-Industrie Consulting GmbH, intesa ad ottenere una tutela contro l'esecuzione forzata della presente sentenza, è respinta.

- 4) La IIC Informations-Industrie Consulting GmbH è condannata alle spese.

(¹) GU C 82 del 2.4.2005.

Sentenza del Tribunale di primo grado 16 maggio 2007 — La Perla/UAMI — Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC)

(Causa T-137/05) (¹)

(«Marchio comunitario — Procedimento di nullità — Marchio comunitario denominativo NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC — Marchi nazionali figurativi e denominativo anteriori la PERLA e LA PERLA PARFUMS — Impedimento relativo alla registrazione — Art. 52, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 40/94 — Art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94»)

(2007/C 155/41)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Gruppo La Perla SpA (Bologna) (rappresentanti: avv. ti R. Morresi e A. Dal Ferro)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente sig. ra M. Capostagno, poi sig. O. Montalto, agenti)

Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente davanti al Tribunale: Worldgem Brands — Gestão e Investimentos L^{da}, già Cielo Brands — Gestão e Investimentos L^{da} (Madera, Portogallo) (rappresentanti: avv. ti G. Bozzola e C. Bellomunno)

Oggetto della causa

Ricorso contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 25 gennaio 2005 (procedimento R 537/2004-1), relativa a un procedimento di nullità tra il Gruppo La Perla SpA e la Worldgem Brands — Gestão e Investimentos L^{da}

Dispositivo della sentenza

- 1) La decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 25 gennaio 2005 (procedimento R 537/2004-1) è annullata.
- 2) L'interveniente è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, un terzo delle spese della ricorrente.

3) La ricorrente sopporterà due terzi delle proprie spese.

4) L'UAMI sopporterà le proprie spese.

(¹) GU C 132 del 28.5.2005.

Sentenza del Tribunale di primo grado 16 maggio 2007 — Trek Bicycle/UAMI — Audi (ALLTREK)

(Causa T-158/05) (¹)

(«Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo ALLTREK — Marchio nazionale denominativo anteriore TREK — Impedimento relativo alla registrazione — Mancanza di rischio di confusione — Mancanza di somiglianza dei prodotti — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»)

(2007/C 155/42)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Trek Bicycle Corp. (Waterloo, Wisconsin, Stati Uniti) (rappresentanti: J. Kroher e A. Hettenkofer, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente B. Müller, successivamente G. Schneider, agenti)

Altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Audi AG (Ingolstadt, Germania) (rappresentanti: L. von Zumbush e M. Groebl, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso UAMI 2 febbraio 2005 (caso R 587/2004-4) relativa ad un procedimento di opposizione fra Trek Bicycle Corp. e Audi AG.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La ricorrente è condannata alle spese sostenute dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
- 3) L'interveniente sopporterà le proprie spese.

(¹) GU C 171 del 9.7.2005.

Sentenza del Tribunale di primo grado del 22 maggio 2007 — Mebrom/Commissione delle Comunità europee

(Causa T-198/05) (¹)

(«Responsabilità extracontrattuale — Importazione di bromuro di metile nell'Unione europea — Attivazione tardiva del sito internet atto a inoltrare la domanda e il rilascio di licenze e di quote di importazione — Artt. 6 e 7 del regolamento (CE) n. 2037/2000 — Danno derivato da lucro cessante — Esistenza del danno»)

(2007/C 155/43)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Mebrom NV (Rieme-Ertvelde, Belgio) (rappresentanti: C. Mereu e K. Van Maldegem, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: U. Wölker e X. Lewis, agenti)

Oggetto della causa

Domanda di risarcimento del preteso danno subito dalla ricorrente in quanto la Commissione avrebbe omesso di attivare un sistema che autorizzasse la ricorrente medesima ad importare nell'Unione europea, nel gennaio e febbraio 2005, bromuro di metile per usi critici.

Dispositivo della sentenza

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La ricorrente sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione.

(¹) GU C 182 del 23.7.2005.

Sentenza del Tribunale di primo grado 22 maggio 2007 — Mebrom/Commissione

(Causa T-216/05) (¹)

(«Protezione dello strato di ozono — Importazione di bromuro di metile nell'Unione europea — Rifiuto di attribuire un contingente di importazione per uso critico per l'anno 2005 — Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Attuazione degli artt. 3, 4, 6 e 7 del regolamento (CE) n. 2037/2000 — Legittimo affidamento — Certezza del diritto»)

(2007/C 155/44)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Mebrom NV (Rieme-Ertvelde, Belgio) (rappresentanti: avv.ti C. Mereu e K. Van Maldegem)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: U. Wölker e X. Lewis, agenti)

Oggetto della causa

Domanda di annullamento di un'asserita decisione, contenuta nella lettera della Commissione dell'11 aprile 2005, indirizzata alla ricorrente e relativa all'assegnazione di contingenti d'importazione di bromuro di metile per l'anno 2005

Dispositivo della sentenza

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La ricorrente sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione.

⁽¹⁾ GU C 182 del 23.7.2005.

Sentenza del Tribunale di primo grado 23 maggio 2007 — Procter & Gamble/UAMI (Pasticche quadrate bianche con un disegno floreale colorato)

(Cause riunite T-241/05, da T-262/05 a T-264/05, T-346/05, T-347/05, da T-29/06 a T-31/06) ⁽¹⁾

(Marchio comunitario — Domande di marchi comunitari tridimensionali — Pasticche quadrate bianche con un disegno floreale colorato — Impedimento assoluto alla registrazione — Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 — Assenza di carattere distintivo)

(2007/C 155/45)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: The Procter & Gamble Company (Cincinnati, Ohio, Stati Uniti) (Rappresentante: avv. G. Kuipers)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (Rappresentanti: D. Schennen, successivamente G. Schneider, agenti)

Oggetto della causa

Nove ricorsi presentati contro le decisioni della prima commissione di ricorso dell'UAMI 14 aprile 2005 (procedimento R 843/2004-1), 3 maggio 2005 (procedimento R 845/2004-1), 4 maggio 2005 (procedimento R 849/2004-1), 1° giugno 2005 (procedimento R 1184/2004-1), 6 luglio 2005 (procedimenti R 1188/2004-1 e R 1182/2004-1), 16 novembre 2005 (procedimento R 1183/2004-1), 21 novembre 2005 (procedimento R 1072/2004-1) e 22 novembre 2005 (procedimento R 1071/2004-1), riguardanti la domanda di registrazione di marchi tridimensionali

Dispositivo della sentenza

- 1) I ricorsi sono respinti.
- 2) La ricorrente è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 205 del 20.8.2005.

Sentenza del Tribunale di primo grado 23 maggio 2007 — Henkel/UAMI — SERCA (COR)

(Causa T-342/05) ⁽¹⁾

(«Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo COR — Marchio nazionale figurativo anteriore comprensivo dell'elemento denominativo "dor" in caratteri gotici — Impedimento relativo alla registrazione — Assenza di rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»)

(2007/C 155/46)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Henkel KGaA (Düsseldorf, Germania) (rappresentante: avv. C. Osterrieth)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente A. Folliard-Monguiral, poi G. Schneider, agenti)

Controinteressata alla commissione di ricorso dell'UAMI: Serra Y Roca, SA (SERCA) (Barcellona, Spagna)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 14 luglio 2005 (procedimento R 556/2003-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Henkel KGaA e la Serra Y Roca, SA (SERCA).

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La ricorrente è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 296 del 26.11.2005.

Sentenza del Tribunale di primo grado del 23 maggio 2007
— Parlamento/Eistrup

(Causa T-223/06 P) ⁽¹⁾

(«Impugnazione di un'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica — Ricorso sottoscritto dall'avvocato mediante timbro — Irricevibilità del ricorso»)

(2007/C 155/47)

Lingua processuale: il danese

Parti

Ricorrente: Parlamento europeo (Rappresentanti: H. von Herten e L. Knudsen, agenti)

Altra parte nel procedimento: Ole Eistrup (Knebel, Danimarca) (Rappresentanti: avv.ti S. Hjelmberg e M. Honoré)

Oggetto

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Seconda Sezione) 13 luglio 2006, causa F-102/05, Eistrup/Parlamento (Racc. PI pagg. II-0000), volto all'annullamento di tale ordinanza

Dispositivo

- 1) L'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea 13 luglio 2006, causa F-102/05, Eistrup/Parlamento (Racc. PI pagg. II-0000), è annullata.
- 2) Il ricorso presentato dal sig. Eistrup dinanzi al Tribunale della funzione pubblica nella causa F-102/05 è irricevibile.
- 3) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese per quanto riguarda sia il procedimento di primo grado che l'impugnazione.

⁽¹⁾ GU C 249 del 14.10.2006.

Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado
21 maggio 2007 — Kronberger/Parlamento

(Procedimento T-18/07 R)

(«Procedimento sommario — Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo — Domanda di provvedimenti provvisori — Inammissibilità»)

(2007/C 155/48)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Richiedente: Hans Kronberger (Vienna, Austria) (rappresentante: W. Weh, avvocato)

Resistente: Parlamento europeo (rappresentanti: H. Krück, N. Lorenz e M. Windisch, agenti)

Oggetto

Domanda di provvedimenti provvisori diretta ad ottenere, da una parte, la dichiarazione provvisoria d'invalidità dell'attribuzione di un seggio del Parlamento europeo al suo attuale titolare e, dall'altra, l'attribuzione provvisoria del medesimo seggio al richiedente.

Dispositivo

- 1) La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.
- 2) Le spese sono riservate.

Ricorso presentato il 16 aprile 2007 — P.P.TV/UAMI — Rentrak (PPT)

(Causa T-118/07)

(2007/C 155/49)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il portoghese

Parti

Ricorrente: P.P.TV — Publicidade de Portugal e Televisão, SA (Lisbona, Portogallo) (rappresentanti: avv.ti I. de Carvalho Simões e J. Conceição Pimenta)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: RENTRAK Corp

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione 7 febbraio 2007 della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, R. 1040/2005-1 (decisione impugnata: decisione della Divisione di opposizione dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 28 giugno 2005, n. 2254),
- di conseguenza, ingiungere all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno il diniego di registrazione del marchio comunitario n. 1758382 in relazione a tutti i servizi elencati;
- condannare l'interveniente alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: RENTRAK Corp.

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo PPT (Servizi di distribuzione di videocassette su una base di condivisione dei ricavi o di costo relativo all'uso; noleggio di video e DVD; noleggio di videoregistratori e lettori di DVD; distribuzione di nastri video; noleggio di video, DVD, videoregistratori e lettori di DVD on-line attraverso la rete informatica globale, classificati nella classe 41).

Titolare del marchio o del segno rivendicato in sede di opposizione: la ricorrente.

Marchio o segno rivendicato in sede di opposizione: marchio nazionale portoghese n. 330.375, caratterizzato dall'elemento denominativo «PPTV» (servizi di «educazione, formazione, ricreazione nonché attività sportive e culturali», classificati nella classe 41).

Decisione della divisione di opposizione: Accoglimento dell'opposizione e diniego di registrazione del marchio comunitario.

Decisione della commissione di ricorso: Annullamento della decisione della divisione di opposizione e rigetto dell'opposizione.

Motivi dedotti:

Affinità dei servizi: l'interpretazione della Commissione di ricorso, secondo la quale i servizi relativi al marchio in oggetto, essendo di mera distribuzione, non sono destinati agli stessi consumatori, sicché non presentano un nesso con i servizi prestati dalla ricorrente, è troppo restrittiva.

Somiglianza grafica e rischio di confusione: le prime tre lettere di entrambi i segni sono esattamente le stesse. Nessuno dei marchi presenta un significato immediato per il consumatore portoghese, sicché il marchio sarà percepito come un segno di fantasia e, pertanto, originale.

Il rischio di confusione comprende il rischio di associazione.

Anche se i consumatori portoghesi riuscissero a distinguere i marchi, non può escludersi che attribuiscono ai marchi stessi la medesima origine o che ritengano esistenti rapporti commerciali, economici o strutturali tra le imprese titolari, il che può dar luogo ad una situazione di concorrenza sleale, ancorché indipendente dalla volontà della richiedente del marchio in oggetto.

Ricorso presentato il 24 aprile 2007 — Mohr & Sohn/Commissione

(Causa T-131/07)

(2007/C 155/50)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Paul Mohr & Sohn, Baggerei und Schiffahrt [Niederwalluf (Rgh)], (Repubblica federale di Germania) (Rappresentante: avv. F. von Waldstein)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della convenuta 28 febbraio 2007 e ordinare alla Commissione europea di rilasciare alla ricorrente un'autorizzazione eccezionale per la nave per recuperi «Niclas» ai sensi dell'art. 4, n. 6, del regolamento (CE) del Consiglio 29 marzo 1999, n. 718, relativo ad una politica di regolazione delle capacità delle flotte comunitarie nella navigazione interna, al fine di promuovere il trasporto per via navigabile;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente impugna la decisione della Commissione 28 febbraio 2007, SG-Grefe (2007) D/200972, relativa alla richiesta della ricorrente, ai sensi dell'art. 4, n. 6, del regolamento (CE) n. 718/99 ⁽¹⁾, di un'autorizzazione eccezionale per la nave per recuperi «Niclas». La ricorrente ha chiesto di escludere il battello specializzato di cui trattasi dall'applicazione del regime «vecchio per nuovo». Nella decisione impugnata la convenuta ha ritenuto di non rilasciare siffatta autorizzazione eccezionale al battello «Niclas».

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente fa valere segnatamente che, per quanto riguarda la nave per recuperi «Niclas», non si tratta di un battello soggetto alle disposizioni del regolamento n. 718/99. A tale riguardo essa fa notare che il battello in questione non è dotato del documento di abilitazione alla navigazione sul Reno, che è però presupposto per effettuare legittimamente il trasporto di merci sulla rete delle vie navigabili europee. Secondo la ricorrente, la nave per recuperi «Niclas» non si differenzerebbe dai battelli adibiti al magazzinaggio di merci di cui all'art. 2, n. 2, lett. f), del regolamento n. 718/99 o dalle barche con valvola e dai mezzi galleggianti delle imprese di costruzioni di cui all'art. 2, n. 2, lett. g), del medesimo regolamento.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 29 marzo 1999, n. 718, relativo ad una politica di regolazione delle capacità delle flotte comunitarie nella navigazione interna, al fine di promuovere il trasporto per via navigabile.

Ricorso presentato il 2 maggio 2007 — Portela — Comércio de artigos ortopédicos e hospitalares/Commissione

(Causa T-137/07)

(2007/C 155/51)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Portela, Comércio de artigos ortopédicos e hospitalares, Lda. (Queluz, Portogallo) (rappresentante: avv. C. Mourato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- Ingiungere alla Commissione di agire conformemente all'art. 14 della Direttiva 14 giugno 1993, 93/42/CEE (¹), segnatamente obbligando l'organismo notificato, mediante lo Stato tedesco, a far scattare l'assicurazione responsabilità civile obbligatoria prevista dal n. 6 dell'allegato XI alla direttiva 93/42 e dal n.º 7, lett a) del documento MedDev 2.10-2 Rev 1º aprile 2001, in modo da risarcire la ricorrente del danno subito;
- in subordine, se la ricorrente non dovesse essere risarcita del danno subito mediante l'assicurazione responsabilità civile obbligatoria, condannare la Commissione a versare alla ricorrente l'importo € 2.419.665,42 quale risarcimento del danno;
- condannare la Commissione a versare alla ricorrente interessi moratori calcolati in base al tasso di riferimento della Banca Centrale Europea, maggiorato di 2 punti percentuali a far data dalla proposizione dell'azione;
- condannare la Commissione alle spese, ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, in particolare alle spese indispensabili sostenute dalla convenuta per il procedimento, tra cui le spese di viaggio e di soggiorno, al pari degli onorari e delle spese legali, ai sensi dell'art. 91, lett. b), del regolamento medesimo.

Motivi e principali argomenti

Nel contesto delle proprie attività commerciali, la ricorrente, società commerciale con sede in Portogallo, ha importato da Taiwan, nel primo semestre del 2002, due partite di 5.184 termometri digitali prodotti dalla società Geon Corporation (in prosieguo: la «Geon»), rivelatisi difettosi.

Il sistema di controllo di qualità della Geon è stato verificato dal TÜV Rheinland, il quale, nella sua qualità di organismo notificato responsabile del procedimento de quo, era obbligato ex lege a procedere alle opportune ispezioni e valutazioni, per certificare che il produttore applicava il sistema di qualità approvato, anche con la possibilità di effettuare presso il produttore sopralluoghi imprevisti, durante i quali, se necessario, poteva svolgere o far svolgere test di verifica del corretto funzionamento del sistema di controllo di qualità, conformemente ai punti 4.2 e 4.3 dell'allegato V alla direttiva.

L'organismo notificato in esame, il TÜV Rheinland, non è stato in grado di garantire che il prodotto dallo stesso certificato poteva essere immesso in commercio con sicurezza in Europa, rifiutandosi anche di assumere le proprie responsabilità, quando è stato avvertito dalla ricorrente a causa dei gravi problemi causati dal prodotto medesimo.

In tal modo, il detto organismo ha violato il disposto del n. 4 dell'Allegato V alla direttiva e i nn. 1, 2 e 4, in particolare 4.1, 4.3 e 4.4 del Modulo D (Garanzia qualità produzione) della Decisione del Consiglio 22 luglio 1993, 93/465/CEE (²).

Nell'ipotesi in cui sorgano dubbi in ordine alla competenza di un organismo notificato, la procedura che la Commissione e gli

Stati membri devono adottare consiste, come risulta dal punto 6.2.2, n. 1, delle Linee guida per l'applicazione delle direttive emanate sulla base delle disposizioni di nuova impostazione e di impostazione globale, nel rideterminare la capacità di tale organismo per procedere alle azioni per le quali è stato notificato.

Spettava alla Commissione esigere da parte dell'autorità tedesca competente, ai sensi del punto A, capitolo I, dell'Allegato alla Decisione 93/465, di adottare i provvedimenti necessari a termini del documento MedDev 2.10-2 Rev 1, Aprile 2001, essendo tenuta a procedere dinanzi all'organismo che essa stessa aveva designato.

Nei casi, come quello di specie, in cui si verifica, nel processo di valutazione della qualità della produzione dell'impresa de qua, un errore al quale consegue l'immissione in commercio di prodotti non conformi che mettono in pericolo la salute dei consumatori, come nel caso in esame, ai sensi del punto 6 dell'Allegato XI alla direttiva l'organismo notificato deve stipulare un'assicurazione responsabilità civile, che deve essere attivata al verificarsi di qualsiasi infortunio, coprendo, in particolare, le ipotesi in cui l'organismo notificato sarebbe obbligato a ritirare o sospendere i certificati, come prevede inoltre espressamente anche il punto 7 del documento MedDev 2.10-2 Rev 1.

Indipendentemente dalle responsabilità degli enti nazionali responsabili del controllo del mercato nella verifica delle competenze dell'organismo notificato, e a prescindere dal fatto che la Commissione non potesse procedere direttamente nei confronti del detto organismo notificato, spettava alla Commissione, sistematicamente avvertita del grave problema verificatosi, agire unitamente allo Stato membro nel cui territorio si trova la sede dell'organismo de quo, obbligandolo ad adottare i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza e la salute dei cittadini europei, ai sensi dell'art. 152, n. 1, del Trattato CE.

La ricorrente chiedeva semplicemente che la Commissione ingiungesse all'autorità tedesca competente, la BfArM, mediante lo Stato tedesco, di azionare l'assicurazione responsabilità civile prevista ex lege, consentendo alla ricorrente medesima di essere risarcita del danno causato dall'immissione in commercio di prodotti non conformi recanti marcatura CE.

Ai sensi del punto 8.3.3 delle linee guida, «[la] Commissione è responsabile dell'amministrazione della clausola di salvaguardia a livello comunitario ed è tenuta a garantire la sua applicazione in tutta la Comunità».

L'Infarmed (Istituto nazionale per le farmacie ed i medicinali) ha sospeso la commercializzazione del prodotto in Portogallo e ne ha disposto il ritiro proprio ai sensi dell'art. 14 B della Direttiva.

La Commissione ha violato, in tal modo, le seguenti disposizioni: art. 152, n. 1, Trattato CE, art. 14 B della Direttiva 93/42, punti 6.2.2, n. 1, 8.2.2, 8.2.3, 8.3.2 e 8.3.3 delle Linee guida per l'applicazione delle direttive emanate sulla base delle disposizioni di nuova impostazione e di impostazione globale, punto A, capitolo I, dell'Allegato alla Decisione 93/465.

Non avendo adempiuto gli obblighi che discendevano dalle summenzionate disposizioni legislative, la Commissione ha precluso alla ricorrente il risarcimento del danno subito espendendo la detta assicurazione responsabilità civile obbligatoria.

La ricorrente si aspettava di poter vendere almeno 500.000 termometri l'anno.

Dal momento che si è deciso di ritirare il prodotto dal mercato, la ricorrente ha visto chiudersi nei suoi confronti le porte del detto mercato, poiché la sua immagine è stata inevitabilmente associata ad una carenza di conformità dei prodotti che essa aveva posto in commercio.

I danni subiti dalla ricorrente sono pari ad un importo totale di € 2.419.665,42.

⁽¹⁾ Direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici (GU L 169, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 220, pag. 23.

Ricorso presentato il 4 maggio 2007 — Schindler Holding e a./Commissione

(Causa T-138/07)

(2007/C 155/52)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Schindler Holding Ltd (Hergiswil, Svizzera), Schindler Management AG (Ebikon, Svizzera), S.A. Schindler N.V. (Bruxelles, Belgio), Schindler Sàrl (Lussemburgo, Lussemburgo), Schindler Liften B.V. ('s Gravenhage, Paesi Bassi) e Schindler Deutschland Holding GmbH (Berlino, Germania) (Rappresentanti: avv.ti R. Bechtold, W. Bosch, U. Soltész e S. Hirsbrunner)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni delle ricorrenti

- annullare la decisione 21 febbraio 2007 (caso COMP/E-1/38.823 — PO/Elevators and Escalators), ai sensi dell'art. 231, n. 1, CE;
- in subordine, ridurre le ammende inflitte dalla decisione;
- ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, condannare la Commissione alle spese sopportate dalle ricorrenti.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti impugnano la decisione della Commissione 21 febbraio 2007, C(2007) 512 fin., nel caso COMP/E-1/38.823 — PO/Elevators and Escalators. Con la decisione impugnata sono state inflitte ammende alle ricorrenti e ad altre imprese a causa della partecipazione ad intese nel settore dell'installazione e della manutenzione di ascensori e scale mobili in Belgio, in Germania, in Lussemburgo e nei Paesi Bassi. Secondo la Commissione, le imprese interessate hanno commesso una violazione dell'art. 81 CE.

A sostegno del suo ricorso le ricorrenti deducono i seguenti motivi:

- violazione del principio di determinatezza da parte dell'art. 23, n. 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 ⁽¹⁾, in quanto tale disposizione conferirebbe alla Commissione un'illimitata discrezionalità in sede di determinazione delle ammende;
- violazione del principio di irretroattività da parte dell'ammenda inflitta dalla Commissione;
- invalidità degli orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende (in prosieguo: gli orientamenti del 1998) ⁽²⁾, in quanto essi, nel collegare gli importi di base all'infrazione, non differenzierebbero a sufficienza e lascerebbe alla Commissione una discrezionalità eccessiva nella determinazione dell'ammenda;
- illegalità della produzione della prova tramite testimoni principali sulla base della comunicazione relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende ⁽³⁾, a causa della violazione del principio generale *nemo tenetur* nonché del diritto di rifiutare la confessione, del principio *in dubio pro reo* e del principio di proporzionalità, nonché a causa di un eccesso di potere da parte della Commissione in sede di adozione di tale normativa;
- violazione del principio della separazione dei poteri e del diritto ad un procedimento proprio dello Stato di diritto;
- incompatibilità della decisione impugnata con il diritto internazionale pubblico a causa del carattere espropriante delle ammende inflitte;
- violazione degli orientamenti del 1998 a causa di importi di base e di partenza troppo alti rispetto alle reali infrazioni;
- violazione degli orientamenti del 1998 per non aver tenuto conto a sufficienza o affatto di circostanze attenuanti;
- violazione della comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole a causa di riduzioni derivanti dalla cooperazione eccessivamente basse o a causa del loro rifiuto ingiustificato;
- mancanza di proporzionalità dell'importo delle ammende;
- illegalità della decisione impugnata nella parte in cui riguarda le società Schindler Holding Ltd e Schindler Management AG, in quanto non sarebbe stata validamente resa nota alle stesse a causa dell'assenza di un accordo internazionale con la Svizzera;

- mancanza dei presupposti per la responsabilità in solido in capo alla Schindler Holding Ltd;
- violazione dell'art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003, essendo stati superati i limiti massimi delle ammende.

- (¹) Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, pag. 1).
- (²) Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento n. 17 e dell'articolo 65, paragrafo 5 del trattato CECA (GU 1998, C 9, pag. 3).
- (³) Comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3).

Ricorso presentato il 2 maggio 2007 — Pioneer Hi-Bred International/Commissione

(Causa T-139/07)

(2007/C 155/53)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Pioneer Hi-Bred International Inc. (Johnston, USA)
(rappresentante: J. Temple Lang, solicitor)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- dichiarare che la Commissione, avendo omesso di sottoporre al comitato di regolamentazione un progetto relativo alle misure da adottare ai sensi dell'art. 5, n. 2, della decisione del Consiglio, non ha agito in conformità all'art. 18 della direttiva 2001/18, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati;
- condannare la Commissione alle spese

Motivi e principali argomenti

La ricorrente sostiene, ai sensi dell'art. 232 CE, che la Commissione ha omesso d'agire, in violazione dell'art. 18 della direttiva 2001/18/CE sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (¹), per garantire l'adozione di una decisione in merito alla notifica, da parte della ricorrente, relativa all'immissione sul mercato di mais geneticamente modificato resistente agli insetti 1507.

La ricorrente adduce che, in base alla procedura stabilita dalla direttiva, la Commissione ha l'obbligo di garantire che venga adottata nonché pubblicata una decisione in merito ad una noti-

fica entro il termine prescritto dalla direttiva. La ricorrente fa valere parimenti che, non avendo presentato al comitato di regolamentazione un progetto relativo alle misure da adottare, la Commissione è venuta meno al suo obbligo di garantire l'adozione di detta decisione benché la ricorrente e le altre parti avessero soddisfatto, conformemente alla direttiva, tutte le condizioni in essa previste.

La ricorrente mette in rilievo, inoltre, che la Commissione non ha preso posizione, pur essendo stata invitata a farlo ai sensi dell'art. 232 CE. Secondo la ricorrente ciò avrebbe prodotto effetti negativi sulla sua situazione giuridica.

- (¹) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/18/CE, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva del Consiglio 90/220/CEE (GU 2001 L 106, pag. 1).

Ricorso presentato il 26 aprile 2007 — Chi Mei Optoelectronics Europe e Chi Mei Optoelectronics UK/Commissione

(Causa T-140/07)

(2007/C 155/54)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Chi Mei Optoelectronics Europe BV (Hoofddorp, Paesi bassi) e Chi Mei Optoelectronics UK Ltd (Havant, Regno Unito)
(Rappresentanti: S. Völcker, F. Louis, A. Vallery, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare integralmente la decisione impugnata; e
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Mediante il loro ricorso le ricorrenti chiedono l'annullamento della Decisione della Commissione 15 febbraio 2007, C(2007) 546 sulla base di cui la Commissione ha obbligato le ricorrenti, ai sensi dell'art. 18, n. 3, del Regolamento del Consiglio n. 1/2003 (¹) a fornire specifiche informazioni e documenti concernente condotte sotto indagine nel caso COMP/F/39.309 — Schermi a transistor a film sottile/a cristalli liquidi (TFT/LCD).

Le ricorrenti sostengono che la decisione controversa è illegittima in quanto la Commissione è priva del potere d'indagine ed esecutivo per obbligare società controllate nell'Unione europea a produrre documenti e a fornire informazioni che si trovano in custodia e nel controllo di entità giuridiche situate al di fuori della giurisdizione della Commissione. Le ricorrenti sostengono quindi che la Commissione ha commesso un errore di diritto inviando una richiesta formale di informazioni alle ricorrenti e quindi obbligandole a fornire documenti e informazioni controllate e detenute dalla loro società madre situata al di fuori del territorio dell'Unione Europea.

Più precisamente, le ricorrenti sostengono che la decisione impugnata viola l'art. 18, nn. 1 e 3, del regolamento del Consiglio n. 1/2003 poiché non considera la dottrina della proprietà e del controllo dei documenti e quindi la limitazione inerente in tali disposizioni. Inoltre, le ricorrenti sostengono che la decisione impugnata viola i principi generali del diritto internazionale della territorialità, della sovranità, del non intervento e dell'uguaglianza tra Stati affermando, secondo quanto addotto, giurisdizione esecutiva nei confronti di una società localizzata al di fuori della Unione Europea.

(¹) Regolamento (CE) del Consiglio 12 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli artt. 81 e 82 del Trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).

Ricorso presentato il 7 maggio 2007 — ThyssenKrupp Liften Ascenseurs/Commissione

(Causa T-144/07)

(2007/C 155/55)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: ThyssenKrupp Liften Ascenseurs NV/SA (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: V. Turner e D. Mes, avv.ti)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata, nella misura in cui essa la riguarda;
- in subordine, diminuire l'importo dell'ammenda addebitata in solido alla ricorrente;
- condannare la ricorrente alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente impugna la decisione C(2007)512 def. (caso COMP/E-1/38.823 — PO/Elevators and escalators) della Commissione. Essa chiede l'annullamento della decisione nella

misura in cui essa la riguarda, oppure una diminuzione dell'ammenda inflitta.

A sostegno del suo ricorso la ricorrente adduce in primo luogo che la Commissione non sarebbe stata autorizzata ad applicare l'art. 81 CE dato che la violazione non avrebbe avuto alcun effetto sensibile sugli scambi commerciali nell'UE.

In subordine la ricorrente adduce che la Commissione non era l'autorità in materia di concorrenza meglio indicata per applicazione dell'art. 81 CE ai sensi della Comunicazione della Commissione sulla cooperazione nell'ambito della rete delle autorità garanti della concorrenza (¹). Secondo la ricorrente, la Commissione, avviando comunque un procedimento, ha violato il legittimo affidamento della ricorrente che questa poteva dedurre dall'applicazione di detta comunicazione.

In terzo luogo, la Commissione, avviando il procedimento e imponendo un'ammenda, avrebbe violato il principio del «ne bis in idem», il principio della certezza del diritto, il principio del legittimo affidamento e il principio della buona amministrazione, dato che l'autorità belga in materia di concorrenza aveva concesso alla ricorrente un'immunità per ammende quanto alla partecipazione alla violazione costituita dal cartello oggetto della decisione impugnata.

La Commissione avrebbe inoltre illegittimamente stabilito che le ricorrenti ThyssenKrupp Elevators AG e ThyssenKrupp AG sono responsabili in solido per la violazione commessa dalla ricorrente.

La ricorrente adduce, del pari, che la Commissione, stabilendo l'ammenda da infliggere, ha violato l'art. 23 del regolamento 1/2003 (²) e gli Orientamenti della Commissione per il calcolo delle ammende (³), il principio della parità di trattamento e il principio di proporzionalità. La Commissione non avrebbe inoltre rispettato il massimale dell'ammenda di cui all'art. 23.

La ricorrente addebita alla Commissione inoltre la violazione della Comunicazione in materia di clemenze e il principio (⁴) della parità di trattamento quando essa ha stabilito la riduzione dell'ammenda da infliggere alla ricorrente a causa della collaborazione della ricorrente nell'ambito della comunicazione relativa alla clemenza.

Infine, si addebita alla Commissione una violazione del principio della parità di trattamento, del principio di proporzionalità, del principio di legittimo affidamento e del principio della buona amministrazione, quando essa ha stabilito la diminuzione dell'ammenda da infliggere alla ricorrente a causa della collaborazione al di fuori della disciplina sulla clemenza.

(¹) GU 2004, C 101, pag. 43.

(²) Regolamento (CEE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli artt. 81 e 82 del Trattato (GU L 1, pag. 1).

(³) Comunicazione della Commissione — Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento n. 17 e dell'art. 65, paragrafo 5 del trattato CECA (GU 1998, C 9, pag. 3).

(⁴) Comunicazione della Commissione relativa alle immunità delle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU C 45, pag. 3).

Ricorso presentato il 7 maggio 2007 — Otis e a./Commissione**(Causa T-145/07)**

(2007/C 155/56)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrenti: Otis SA (Dilbeek, Belgio), Otis GmbH & Co. (Berlino, Germania), Otis BV (Amersfoort, Paesi Bassi) e Otis Elevator Co. (Farmington, Stati Uniti) (rappresentanti: avv. A. Winckler, nonché J. Temple Lang, Solicitor)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni dei ricorrenti

- Annullare o ridurre in modo sostanziale l'ammenda inflitta a Otis ai sensi della decisione;
- ordinare alla Commissione di pagare le spese legali delle ricorrenti e le altre spese correlate; e
- adottare qualsiasi altro provvedimento che il Tribunale ritenga adeguato.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso le ricorrenti chiedono, sul fondamento dell'art. 230 CE, l'annullamento parziale della decisione della Commissione 21 febbraio 2007, C(2007) 512 def., (caso COMP/E-1/38.823 — PO/Elevators and Escalators), in base alla quale alle ricorrenti, insieme ad altre imprese, era stata imputata la partecipazione a quattro singole, complesse e continuate infrazioni dell'art. 81, n 1, CE mediante la ripartizione dei mercati, in virtù di intese e/o concertazioni per l'attribuzione di appalti e contratti di vendita, montaggio, manutenzione e ammodernamento di ascensori e scale mobili.

A sostegno del proprio ricorso, le ricorrenti deducono i seguenti nove motivi senza contestare gli accertamenti di fatto della decisione impugnata.

La Commissione non ha correttamente applicato la normativa pertinente quando ha ritenuto la Otis Elevator Company responsabile della condotta delle entità locali, in quanto la Otis non ha esercitato alcuna influenza significativa sulla gestione commerciale ordinaria di queste filiali e non poteva essere consapevole della loro condotta illegittima.

La Commissione sarebbe incorsa in errore nell'applicare gli orientamenti per il calcolo delle ammende ⁽¹⁾ e avrebbe violato il principio di proporzionalità:

- aumentando l'ammenda a titolo dissuasivo sulla base del volume d'affari dell'intero gruppo; e
- determinando l'importo di base con riferimento alla Germania, dato che la Commissione non ha tenuto conto del fatto che gli accordi illegittimi si riferivano esclusivamente a scale mobili e ascensori ad alta velocità e di valore elevato, che rappresentano solo una piccola parte del totale degli ascensori.

La Commissione avrebbe violato la comunicazione sulla cooperazione ⁽²⁾:

- non concedendo ad Otis l'immunità per gli accordi illegittimi in Germania, in quanto la ricorrente sarebbe stata l'unica società ad aver presentato prove ed informazioni sull'intera portata e durata delle intese riguardanti scale mobili e ascensori; ovvero
- non concedendo l'immunità parziale concernente, rispettivamente, scale mobili e ascensori in determinati periodi e di conseguenza, non ottemperando all'obbligo di motivazione.

In subordine, la Commissione avrebbe dovuto concedere una riduzione del 50 % e, in ogni caso, una riduzione sostanzialmente maggiore del 25 %. Le ricorrenti sostengono che la Commissione non ha valutato la portata e l'importante valore aggiunto delle allegazioni presentate da Otis.

Inoltre, la Commissione avrebbe violato il legittimo affidamento di Otis e il principio di proporzionalità:

- non concedendo la consueta riduzione del 10 % per mancata contestazione dei fatti relativi al Belgio, alla Germania e al Lussemburgo; e
- non accordando una riduzione per il fatto di aver fornito informazioni supplementari e chiarificatrici.

La Commissione, infine, sarebbe incorsa in errore nell'applicazione della comunicazione sulla cooperazione e degli orientamenti per il calcolo dell'ammenda, al momento di determinare l'ammenda relativa al Belgio, alla Germania e al Lussemburgo.

⁽¹⁾ Comunicazione della Commissione 14 gennaio 1998 intitolata «Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento n. 17 e dell'articolo 65, paragrafo 5 del trattato CECA» (GU 1998 C 9, pag. 3).

⁽²⁾ Comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002 C 45, pag. 3).

Ricorso presentato il 7 maggio 2007 — United Technologies/Commissione**(Causa T-146/07)**

(2007/C 155/57)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrente: United Technologies Corp. (Hartford, Stati Uniti) (rappresentanti: avv. A. Winckler e J. Temple Lang, Solicitor)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- annullare o ridurre sostanzialmente l'ammenda inflitta alla UTC in forza della decisione;
- condannare la Commissione alle spese nonché agli altri costi sostenuti dalla UTC in relazione alla causa; e
- adottare ogni altro provvedimento che il Tribunale ritenga appropriato

Motivi e principali argomenti

Con il suo ricorso la ricorrente chiede l'annullamento parziale, ai sensi dell'art. 230 CE, della decisione della Commissione 21 febbraio 2007, C (2007) 512 def., (caso COMP/E-1/38.823 — PO/Elevator and Escalator) nella quale alla ricorrente, unitamente ad altre imprese, viene imputata la partecipazione a quattro singole, complesse e continuate violazioni dell'art. 81, n. 1, CE, mediante la ripartizione di mercati conseguita grazie ad accordi e/o concertazioni aventi ad oggetto l'assegnazione di offerte e contratti di vendita, installazione, manutenzione e ammodernamento di ascensori e scale mobili.

A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce, anzitutto, che la Commissione ha ritenuto erroneamente che la mera proprietà di una filiale controllata al 100 % giustifichi la sussistenza di una responsabilità della società controllante. La ricorrente fa valere, a tal proposito, i) che l'art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003 ⁽¹⁾ richiede la prova che il fatto sia stato commesso intenzionalmente o per negligenza, ii) che la società controllante deve esercitare un controllo effettivo sulle politiche commerciali della sua controllata durante il periodo di infrazione ovvero essere a conoscenza della condotta e non intervenire per porvi fine, e iii) che la responsabilità della società controllante per le violazioni delle norme sulla concorrenza da parte della controllata, deve essere basata sul suo comportamento effettivo e non sul suo potere di influenza.

La ricorrente afferma quindi di aver confutato ogni presunzione di responsabilità in quanto le sue filiali avrebbero, di giorno in giorno, determinato autonomamente la loro condotta commerciale e i dipendenti coinvolti avrebbero disatteso le istruzioni impartite dopo che la ricorrente aveva intrapreso ogni ragionevole azione al fine di garantire il rispetto del diritto della concorrenza. Inoltre, la Commissione avrebbe omesso di addurre ragioni a sostegno della propria tesi secondo cui la ricorrente non avrebbe confutato la presunzione di responsabilità.

In aggiunta, la ricorrente afferma che l'aumento del 70 % dell'ammenda inflitta, in ragione delle sue dimensioni nonché per fini deterrenti, è ingiustificato e sproporzionato.

Infine, la ricorrente sostiene che la Commissione ha violato il principio della parità di trattamento ritenendo la ricorrente responsabile della condotta illegale delle sue controllate, utilizzando invece un diverso criterio di valutazione per determinare la non responsabilità della Mitsubishi Electric Corporation Japan per il comportamento della sua controllata.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003 L 1, pag. 1).

Ricorso presentato il 7 maggio 2007 — ThyssenKrupp Aufzüge e ThyssenKrupp Fahrtreppen/Commissione

(Causa T-147/07)

(2007/C 155/58)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: ThyssenKrupp Aufzüge GmbH (Neuhausen auf den Fildern, Germania) e ThyssenKrupp Fahrtreppen GmbH (Amburgo, Germania) (Rappresentanti: avv.ti U. Itzen e K. Blau-Hansen)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni delle ricorrenti

- annullare la decisione impugnata, nella parte in cui concerne le ricorrenti,
- in subordine, ridurre adeguatamente l'importo dell'ammenda solidalmente inflitta alle ricorrenti con la decisione impugnata;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti impugnano la decisione della Commissione 21 febbraio 2007, C(2007) 512 def., relativa al procedimento COMP/E-1/38.823 — PO/Elevators and Escalators. Con la decisione impugnata sono state inflitte ammende nei confronti delle ricorrenti e di altre imprese per la partecipazione ad un'intesa sul mercato dell'installazione e manutenzione degli ascensori e delle scale mobili in Germania. Secondo la Commissione, le imprese in esame avrebbero violato l'art. 81 CE.

A sostegno del proprio ricorso, le ricorrenti deducono i seguenti motivi:

- incompetenza della Commissione, in assenza di rilevanza internazionale delle infrazioni locali contestate;
- assenza dei presupposti della responsabilità solidale delle ricorrenti con le loro società controllanti, dal momento che esse sono giuridicamente ed economicamente indipendenti;
- assenza di proporzionalità dell'importo base nel calcolo dell'ammenda rispetto all'effettivo volume di mercato interessato;
- illegittimità del coefficiente intimidatorio, dal momento che nel calcolo dell'ammenda viene in rilievo esclusivamente il fatturato delle ricorrenti, che non giustificerebbe l'impiego di tale fattore;
- mancanza di giustificazione del supplemento per recidività nel contesto del calcolo dell'ammenda per errori di diritto nell'imputazione di ammende preliminari e per errori di fatto;

- violazione dell'art. 23, n. 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 ⁽¹⁾, in quanto la Commissione, con riguardo al limite massimo del 10 % del fatturato dell'impresa, si è riferita al fatturato del gruppo e non al fatturato delle ricorrenti;
- errore in diritto nell'applicazione della comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese ⁽²⁾, dal momento che non si sarebbe tenuto sufficientemente conto del plusvalore della cooperazione delle ricorrenti.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, pag. 1).

⁽²⁾ Comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3).

Ricorso presentato il 7 maggio 2007 — ThyssenKrupp Ascenseurs Luxembourg/Commissione

(Causa T-148/07)

(2007/C 155/59)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: ThyssenKrupp Ascenseurs Luxembourg Sàrl (Howald, Lussemburgo) (Rappresentante: avv. K. Beckmann)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- annullare la decisione impugnata, nella parte in cui concerne la ricorrente,
- in subordine, ridurre adeguatamente l'importo dell'ammenda solidalmente inflitta alla ricorrente con la decisione impugnata;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente impugna la decisione della Commissione 21 febbraio 2007, C(2007) 512 def., relativa al procedimento COMP/E-1/38.823 — PO/Elevators and Escalators. Con la decisione impugnata sono state inflitte ammende nei confronti della ricorrente e di altre imprese per la partecipazione ad un'intesa

sul mercato dell'installazione e manutenzione degli ascensori e delle scale mobili nel Lussemburgo. Secondo la Commissione, le imprese in esame avrebbero violato l'art. 81 CE.

A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi:

- incompetenza della Commissione, in assenza di rilevanza internazionale delle infrazioni locali contestate;
- violazione del principio del *ne bis in idem*, poiché la Commissione avrebbe violato la decisione di amnistia delle autorità lussemburghesi di cartello emanata a favore della ricorrente precedentemente all'introduzione del procedimento;
- assenza dei presupposti della responsabilità solidale della ricorrente con le sue società controllanti, dal momento che essa sarebbe giuridicamente ed economicamente indipendente;
- assenza di proporzionalità nella determinazione dell'importo dell'ammenda rispetto all'effettivo volume di mercato interessato;
- illegittimità del coefficiente intimidatorio, dal momento che nel calcolo dell'ammenda verrebbe in rilievo esclusivamente il fatturato della ricorrente, che non giustificerebbe l'impiego di tale fattore;
- mancanza di giustificazione del supplemento per recidività nel contesto del calcolo dell'ammenda per errori di diritto nell'imputazione di ammende preliminari e per errori di fatto;
- violazione dell'art. 23, n. 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 ⁽¹⁾, in quanto la Commissione, con riguardo al limite massimo dell'ammenda al 10 % del fatturato dell'impresa, si è riferita al fatturato del gruppo e non al fatturato della ricorrente;
- errore in diritto nell'applicazione della comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese ⁽²⁾, dal momento che non si sarebbe tenuto sufficientemente conto del plusvalore della cooperazione della ricorrente;
- insufficiente considerazione della cooperazione della ricorrente aldilà della comunicazione relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, pag. 1).

⁽²⁾ Comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3).

Ricorso presentato il 7 maggio 2007 — ThyssenKrupp Elevator/Commissione

(Causa T-149/07)

(2007/C 155/60)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: ThyssenKrupp Elevator AG (Düsseldorf, Germania)
(Rappresentanti: avv.ti T. Klose e J. Ziebarth)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- annullare la decisione impugnata, nella parte in cui riguarda la ricorrente;
- in subordine, ridurre in misura adeguata l'importo dell'ammenda inflitta in solido dalla decisione impugnata per quanto riguarda la quota della ricorrente;
- condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente impugna la decisione della Commissione 21 febbraio 2007, C(2007) 512 fin., nel caso COMP/E-1/38.823 — PO/Elevators and Escalators. Con la decisione impugnata sono state inflitte ammende alla ricorrente e ad altre imprese a causa della partecipazione ad intese nel settore dell'installazione e della manutenzione di ascensori e scale mobili in Belgio, in Germania e in Lussemburgo. Secondo la Commissione, le imprese interessate hanno commesso una violazione dell'art. 81 CE.

A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce i seguenti motivi:

- incompetenza della Commissione a causa dell'assenza di rilevanza transnazionale dell'infrazione locale contestata;
- violazione del principio del *ne bis in idem*, in quanto la Commissione avrebbe disconosciuto la decisione di amnistia adottata a favore della ricorrente dalle autorità nazionali di vigilanza sulle intese del Belgio e del Lussemburgo prima dell'avvio del procedimento;
- mancanza dei presupposti per la responsabilità in solido della ricorrente con le sue società controllate, in quanto essa non avrebbe partecipato in prima persona alle infrazioni, le sue controllate sarebbero operative, giuridicamente e economicamente, in maniera indipendente, nonché in quanto mancherebbe una giustificazione obiettiva per l'estensione della responsabilità alla ricorrente;
- mancanza di proporzionalità degli importi di base nel calcolo dell'ammenda rispetto alle quote di mercato effettivamente colpite;
- mancanza di proporzionalità del coefficiente moltiplicatore di dissuasione, in quanto questo si discosterebbe notevolmente dal trattamento riservato ad altre imprese di dimensioni paragonabili in casi analoghi e risalenti alla stessa epoca;
- mancanza di giustificazione dell'aggravante della recidiva nell'ambito del calcolo dell'ammenda, a causa di un errore giuridico nell'imputazione di sanzioni precedenti;

- violazione dell'art. 23, n. 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 ⁽¹⁾, in quanto, relativamente al limite massimo dell'ammenda del 10 % del fatturato dell'impresa, andava fatto riferimento solo al fatturato delle società controllate interessate;
- applicazione erronea della comunicazione relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende ⁽²⁾, in quanto non sarebbe stato tenuto in sufficiente considerazione il valore aggiunto derivante dalla collaborazione della ricorrente.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, pag. 1).

⁽²⁾ Comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3).

Ricorso presentato il 7 maggio 2007 — ThyssenKrupp/Commissione

(Causa T-150/07)

(2007/C 155/61)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: ThyssenKrupp AG (Duisburg e Essen, Germania)
(Rappresentanti: avv.ti M. Klusmann e S. Thomas)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- annullare la decisione impugnata, nella parte in cui riguarda la ricorrente;
- in subordine, ridurre in misura adeguata l'importo dell'ammenda inflitta in solido dalla decisione impugnata per quanto riguarda la quota della ricorrente;
- condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente impugna la decisione della Commissione 21 febbraio 2007, C(2007) 512 fin., nel caso COMP/E-1/38.823 — PO/Elevators and Escalators. Con la decisione impugnata sono state inflitte ammende alla ricorrente e ad altre imprese a causa della partecipazione ad intese nel settore dell'installazione e della manutenzione di ascensori e scale mobili in Belgio, in Germania, in Lussemburgo e nei Paesi Bassi. Secondo la Commissione, le imprese interessate hanno commesso una violazione dell'art. 81 CE.

A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce i seguenti motivi:

- incompetenza della Commissione a causa dell'assenza di rilevanza transnazionale dell'infrazione locale contestata;

- violazione del principio del *ne bis in idem*, in quanto la Commissione avrebbe disconosciuto la decisione di amnistia adottata a favore della ricorrente dalle autorità nazionali di vigilanza sulle intese del Belgio, del Lussemburgo e dei Paesi Bassi prima dell'avvio del procedimento;
- mancanza dei presupposti per la responsabilità in solido della ricorrente con le sue società controllate, in quanto essa non avrebbe partecipato in prima persona alle infrazioni, le sue controllate sarebbero operative, giuridicamente e economicamente, in maniera indipendente, nonché in quanto mancherebbe una giustificazione obiettiva per l'estensione della responsabilità alla ricorrente;
- mancanza di proporzionalità degli importi di base nel calcolo dell'ammenda rispetto alle quote di mercato effettivamente colpite;
- mancanza di proporzionalità del coefficiente moltiplicatore di dissuasione, in quanto questo si discosterebbe notevolmente dal trattamento riservato ad altre imprese di dimensioni paragonabili in casi analoghi e risalenti alla stessa epoca;
- mancanza di giustificazione dell'aggravante della recidiva nell'ambito del calcolo dell'ammenda, a causa di un errore giuridico nell'imputazione di sanzioni precedenti;
- violazione dell'art. 23, n. 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 ⁽¹⁾, in quanto, relativamente al limite massimo dell'ammenda del 10 % del fatturato dell'impresa, andava fatto riferimento solo al fatturato delle società controllate interessate;
- applicazione erranea della comunicazione relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende ⁽²⁾, in quanto non sarebbe stato tenuto in sufficiente considerazione il valore aggiunto derivante dalla collaborazione della ricorrente.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, pag. 1).

⁽²⁾ Comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3).

Ricorso presentato l'8 maggio 2007 — KONE e a./Commissione

(Causa T-151/07)

(2007/C 155/62)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: KONE Corp. (Helsinki, Finlandia), KONE GmbH (Hannover, Germania) e KONE BV (L'Aia, Paesi Bassi) (rappresentanti: T. Vinje, Solicitor, avv.ti D. Paemen, J. Schindler, B. Nijs, J. Flynn, QC e D. Scannell, Barrister)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

- annullare l'art. 2, n. 2, della decisione nei limiti in cui infligge un'ammenda a KONE Corporation e KONE GmbH e disporre l'annullamento dell'ammenda, ovvero imporre un'ammenda di importo inferiore rispetto a quello determinato dalla decisione della Commissione;
- annullare l'art. 2, n. 4, della decisione della Commissione nei limiti in cui infligge un'ammenda a KONE Corporation e KONE BV e ridurre l'importo dell'ammenda rispetto a quello determinato dalla Commissione;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso le ricorrenti chiedono, sul fondamento dell'art. 230 CE, l'annullamento parziale della decisione della Commissione 21 febbraio 2007, C(2007) 512 def., (caso COMP/E-1/38.823 — PO/Elevators and Escalators), in base alla quale alle ricorrenti, insieme ad altre imprese, era stata imputata la partecipazione a quattro singole, complesse e continuate infrazioni dell'art. 81, n. 1, CE mediante la ripartizione dei mercati, in virtù di intese e/o concertazioni per l'attribuzione di appalti e contratti di vendita, montaggio, manutenzione e ammodernamento di ascensori e scale mobili.

Le ricorrenti, KONE Corporation e le sue filiali, KONE GmbH e KONE BV, contestano la decisione impugnata solo riguardo all'imposizione di ammende a KONE considerata nel suo insieme, per la partecipazione, da parte di quest'ultima, ad infrazioni in Germania e nei Paesi Bassi.

Rispetto all'infrazione che ha avuto luogo in Germania, le ricorrenti sostengono che la Commissione è incorsa in errore nel determinare l'importo dell'ammenda. In particolare, le ricorrenti rivendicano anzitutto che la Commissione non ha applicato correttamente la comunicazione sulla cooperazione del 2002 ⁽¹⁾, in quanto (i) la Commissione avrebbe dovuto concedere a KONE l'immunità ai sensi dei punti 8(b) e 8(a) della comunicazione o alternatively, (ii) avrebbe dovuto ridurre l'ammenda delle ricorrenti in conformità con l'ultimo comma del punto 23 della detta comunicazione.

Le ricorrenti sostengono, in secondo luogo, che la Commissione ha applicato erroneamente gli orientamenti del 1998 per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 15, n. 2, del regolamento (CE) n. 17 e dell'articolo 65, n. 5, del trattato CECA del 1998 ⁽²⁾ (in prosieguo: gli «orientamenti sulle ammende del 1998») in quanto (i) non avrebbe tenuto conto, per la determinazione dell'ammenda, delle dimensioni del mercato rilevante e (ii) non avrebbe debitamente riconosciuto la mancata contestazione dei fatti da parte delle ricorrenti, come dimostrato dal riconoscimento, da parte della Commissione, di una riduzione solo dell'1 %, per quanto riguarda tale contributo.

In terzo luogo, le ricorrenti asseriscono che la Commissione non ha osservato i principi base del diritto comunitario, in quanto (i) avrebbe violato il principio del legittimo affidamento non informando tempestivamente le ricorrenti sull'indisponibilità dell'immunità; in quanto poi (ii) avrebbe violato il principio di parità di trattamento, trattando diversamente ricorrenti in situazioni simili rispetto al regime d'immunità dalle ammende e dato che (iii) avrebbe violato i diritti di difesa delle ricorrenti nel rifiutare loro l'accesso ai documenti.

Relativamente all'infrazione che ha avuto luogo nei Paesi Bassi, le ricorrenti sostengono che la Commissione è incorsa in errore nel rifiutare loro qualunque riduzione dell'ammenda e nel fissare il relativo l'importo a EUR 79 750 000. In particolare, le ricorrenti ritengono anzitutto che la Commissione non abbia attuato correttamente la comunicazione sulla cooperazione del 2002, non avendo ridotto l'ammenda delle ricorrenti in considerazione della collaborazione e delle informazioni fornite durante il procedimento amministrativo. In secondo luogo, le ricorrenti deducono che la Commissione ha violato il principio del legittimo affidamento e di parità di trattamento. Le ricorrenti, infine, sostengono che la Commissione ha applicato erroneamente gli orientamenti sulle ammende del 1998, non avendo tenuto conto delle circostanze attenuanti in favore delle ricorrenti e non avendo debitamente riconosciuto la mancata contestazione dei fatti da parte di queste ultime.

(¹) Comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002 C 45, pag. 3).

(²) GU 1998 C 9, pag. 3.

Ricorso presentato il 7 maggio 2007 — Lange Uhren/UAMI (Marchio figurativo che rappresenta un orologio)

(Causa T-152/07)

(2007/C 155/63)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Lange Uhren GmbH (Glashütte, Germania) (Rappresentante: avv. M. Schäffer)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 15 febbraio 2007 nel procedimento R 1176/2005-1;
- Dichiarare che le disposizioni dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 (¹) non ostano alla pubblicazione del marchio comunitario richiesto n. 2 542 694 per prodotti appartenenti alla classe 14 («orologi di lusso e strumenti per la misurazione del tempo; quadranti per orologi di lusso»);
- in subordine, dichiarare che il marchio comunitario richiesto n. 2 542 694, con riferimento ai prodotti richiesti appartenenti alla classe 14, ha acquisito carattere distintivo mediante l'uso, ai sensi dell'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94;
- condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario interessato: Marchio figurativo rappresentante un orologio, per prodotti appartenenti alla classe 14 (Domanda di registrazione n. 2 542 694).

Decisione dell'esaminatore: Rigetto della domanda.

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso.

Motivi dedotti:

- Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, dato che il marchio richiesto non è privo del necessario carattere distintivo;
- Violazione dell'art. 7, n. 3 del regolamento n. 40/94, poiché è stato erroneamente dichiarato che il marchio richiesto non ha acquisito carattere distintivo mediante l'uso.

(¹) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).

Ricorso presentato l'8 maggio 2007 — ThyssenKrupp Liften/Commissione

(Causa T-154/07)

(2007/C 155/64)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: ThyssenKrupp Liften BV (Krimpen aan den IJssel, Paesi Bassi) (rappresentanti: avv.ti O.W. Brouwer e A.C.E. Stoffer)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata, nella parte in cui riguarda la ricorrente;
- in subordine, diminuire l'ammenda imposta alla ricorrente stessa;
- condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente impugna la decisione C(2007)512 def. (caso COMP/E-1/38.823 — PO/Elevators and Escalators) della Commissione.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente adduce gli stessi motivi addotti nella causa T-144/07, ThyssenKrupp Liften Ascenseurs/Commissione.

La ricorrente adduce inoltre che la Commissione ha violato l'art. 23, n. 1, del regolamento n. 1/2003 ⁽¹⁾, e gli Orientamenti per il calcolo delle ammende basati su di esso ⁽²⁾, nonché il principio di proporzionalità e il principio di parità di trattamento, aumentando l'importo iniziale dell'ammenda con un fattore dissuasivo del 100 %. La ricorrente adduce del pari che la Commissione, in contrasto con l'art. 23, n. 1, del regolamento n. 1/2003 e con gli Orientamenti per il calcolo delle ammende, ha applicato un aumento dell'ammenda del 50 % per recidiva.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, pag. 1).

⁽²⁾ Comunicazione della Commissione — Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento n. 17 e dell'articolo 65, paragrafo 5 del Trattato CECA (GU 1998 C 9, pag. 3).

Ricorso presentato il 7 maggio 2007 —
COFAC/Commissione

(Causa T-158/07)

(2007/C 155/65)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Cooperativa de Formação e Animação Cultural, crl (Lisbona, Portogallo) (Rappresentante: avv. Luís Gomes)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

— Annullare, ai sensi dell'art. 230 CE, la decisione della Commissione 9 novembre 2004, D(2004)24253, che riduce l'importo del contributo finanziario del Fondo Sociale Europeo (FSE) attribuito alla ricorrente con decisione 30 aprile 1987, C(87) 0860, (procedimento n. 880707 P1);

— condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il 1° marzo 2007 veniva notificata alla ricorrente la decisione della Commissione di ridurre a EUR 25 291,75 il contributo finanziario attribuitole con decisione 30 aprile 1987, C(87) 0860, sulla base del rilievo che «sussistono indizi di presunte irregolarità nell'esecuzione di talune azioni di formazione professionale cofinanziate dal FSE, [...] in esito ai procedimenti penali relativi alla gestione ed all'utilizzazione concreta degli

aiuti concessi [...] alla luce delle modifiche alla ripartizione dei costi e del finanziamento risultanti dal procedimento conformemente alle decisioni giurisdizionali o ad un audit/riesame nei confronti degli enti in oggetto».

Tuttavia, il procedimento giudiziario portoghese avviato nei confronti della ricorrente si è concluso con un giudizio di prescrizione, dal quale naturalmente non si trae alcuna indicazione relativa alle decurtazioni.

Ciò detto, le autorità nazionali non hanno mai notificato alla ricorrente un progetto definitivo del risultato dell'audit o del riesame, nelle conclusioni dei quali non è intervenuta in alcun modo, e in alcun caso mai per difendersi dalle accuse di scostamento dai criteri di ripartizione dei costi e del finanziamento del programma.

Secondo costante giurisprudenza della Corte di giustizia, una decisione della Commissione che riduce o sopprime un contributo finanziario attribuito dal FSE può pregiudicare direttamente e individualmente i beneficiari del contributo medesimo.

La ricorrente non ha mai avuto la possibilità di far valere utilmente dinanzi alla Commissione la propria opinione quanto alla riduzione degli aiuti, ragion per cui la decisione impugnata della Commissione è illegittima e deve essere pertanto annullata.

Ne consegue che la menzionata decisione è stata adottata in violazione del diritto alla difesa, che costituisce un principio fondamentale del diritto comunitario, in forza del quale tutti i soggetti di diritto nei confronti dei quali posano essere adottate decisioni che pregiudichino in modo rilevante i loro interessi devono essere posti in condizione di far valere utilmente il proprio punto di vista con riguardo agli elementi su cui si fonda la decisione de qua.

Ricorso presentato il 7 maggio 2007 —
COFAC/Commissione

(Causa T-159/07)

(2007/C 155/66)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: COFAC — Cooperativa de Formação e Animação Cultural, crl (Lisbona, Portogallo) (Rappresentante: avv. Luís Gomes).

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

- Annullare, ai sensi dell'art. 230 CE, la decisione della Commissione 9 novembre 2004, D(2004)24253, che riduce l'importo del contributo finanziario del Fondo Sociale Europeo (FSE) attribuito alla ricorrente con decisione 30 aprile 1987, C(87) 0860, (procedimento n. 870927 P1);
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono analoghi a quelli invocati nella causa T-158/07.

Ricorso presentato il 9 maggio 2007 — Group Lottuss/UAMI — Ugly (COYOTE UGLY)

(Causa T-161/07)

(2007/C 155/67)

Lingua di redazione del ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Group Lottuss Corp., SL (Barcellona, Spagna) (Rappresentanti: Avv.ti J. Grau Mora, A. Angulo Lafora, M. Ferrándiz Avendaño e J. Arribas García)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: UGLY, INC.

Conclusioni della ricorrente

- Annullare parzialmente la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 2 marzo 2007 nella parte in cui si riferisce alla decisione di diniego di registrazione del marchio comunitario n. 2.428.795 «COYOTE UGLY» del GROUP LOTTUSS CORP. SL
- Condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario interessato: marchio figurativo «COYOTE UGLY» (domanda n. 2.428.795) per prodotti e servizi classificati nelle classi 9, 41 e 42.

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: Ugly, Inc.

Marchio o segno fatto valere: marchio nominativo comunitario «COYOTE UGLY», per prodotti classificati nelle classi 14, 16, 21,

25, 32 e 34, e marchi precedenti notori non registrati, nominativi e figurativi «COYOTE UGLY» per prodotti e servizi classificati nelle classi 14, 16, 21, 25, 32, 33, 34, 41 e 42.

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento parziale dell'opposizione, nella parte in cui rigetta la domanda di marchio comunitario in relazione ai servizi compresi nella classe 42.

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione impugnata, nella parte in cui respinge l'opposizione avverso «servizi di ricreazione, discoteche e saloni per feste», richiesti per la classe 41 e respinge la domanda relativa ai detti servizi.

Motivi dedotti: erronea applicazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del Regolamento (CE) n. 40/94 sul marchio comunitario.

Ricorso presentato l'8 maggio 2007 — Pigasos alieftiki naftiki etairia/Consiglio e Commissione

(Causa T-162/07)

(2007/C 155/68)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Pigasos alieftiki naftiki etairia (Moschato, Grecia) (Rappresentante: avv. N. Skandamis)

Convenuti: Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- dichiarare che il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee, con una serie di azioni e di omissioni illegittime, hanno violato i principi fondamentali del diritto comunitario di libera circolazione, di libertà economica, di proporzionalità, di tutela del legittimo affidamento dell'avente diritto nonché il principio di tutela giurisdizionale effettiva, nello spazio di pesca, in una zona confinante di un paese terzo (Tunisia), e di trasporto delle catture nel territorio doganale comunitario attraverso il territorio di tale paese terzo, associato alla Comunità e sotto sorveglianza doganale (in transit);
- imporre alle istituzioni comunitarie di versare alla società ricorrente l'importo di 23 608,551 dinari nonché l'importo di (188 583,18 + 10 806 323,44 + 1 000 000 = EUR 11 994 906,62) a titolo di risarcimento danni ai sensi degli artt. 235 e 288, secondo comma, CE.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente sostiene di aver subito un danno economico a causa dell'impossibilità di importare nel territorio doganale della Comunità prodotti di origine e fabbricazione comunitaria rientranti nella sua attività imprenditoriale, a seguito di una serie di atti e di comportamenti illegittimi delle istituzioni comunitarie, e in particolare:

- a) della Commissione europea, per aver adottato il regolamento (CEE) n. 2454/93 ⁽¹⁾, che impone di presentare il documento doganale comunitario T2M, interamente compilato, come unico mezzo per provare l'origine delle catture comunitarie e come componente sostanziale del diritto di libera circolazione;
- b) della Commissione europea, che ha condotto a nome della Comunità i negoziati con la Tunisia per l'elaborazione dell'Accordo di associazione, e del Consiglio dell'Unione europea, che lo ha ratificato, non essendosi essi cautelati adottando provvedimenti volti ad evitare che le catture di origine comunitaria provenienti da attività di pesca comunitarie esercitate al di fuori delle acque territoriali della Tunisia siano private del diritto di libera circolazione;
- c) della Commissione europea e del Consiglio dell'Unione europea in quanto, nel prendere parte come organo competente alla modifica dell'Accordo, non si sono curati, secondo la ricorrente, di disciplinare la questione della citata specifica categoria di pesca, pur essendo a conoscenza del problema sorto;
- d) della Commissione europea, per aver omesso di esercitare la necessaria vigilanza sulle autorità elleniche, nonostante l'apposita domanda in tal senso formulata dalla società.

La ricorrente afferma inoltre che le azioni ed omissioni innanzi citate violano norme giuridiche di rango superiore preordinate alla tutela dei singoli, e in particolare:

- a) il diritto di libera circolazione delle merci, per l'esercizio del quale le formalità amministrative hanno valore formale e non sostanziale,
- b) il diritto di libertà imprenditoriale, il cui nucleo viene leso dal divieto di modalità alternative per provare l'origine,
- c) il principio di proporzionalità, che non è compatibile con l'esclusione di qualsiasi altro mezzo di prova dell'origine, diverso dai certificati T2M;
- d) il principio di legittimo affidamento dell'avente diritto, il quale, pur essendosi comportato come avveduto osservatore del mercato, ha subito un grave danno per il fatto di essersi avvalso dei diritti conferitigli dal diritto comunitario,
- e) il principio di tutela giurisdizionale effettiva, che confligge con la «denegata giustizia» opposta alla società ricorrente dalle autorità elleniche, tunisine e comunitarie.

In subordine alla valutazione del danno allegato, la ricorrente lamenta che il carattere inconsueto e specifico del danno da essa subito ne consente il risarcimento, e ritiene che nella fattispecie

ricorrono i presupposti per una responsabilità risarcitoria della Comunità anche in assenza di illecito.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1).

Ricorso della sig.ra Sundholm proposto il 14 maggio 2007 avverso la sentenza pronunciata il 1° marzo 2007 dal Tribunale della funzione pubblica nella causa F-30/05, Sundholm/Commissione

(Causa T-164/07 P)

(2007/C 155/69)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Asa Sundholm (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv. ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 1° marzo 2007 nella causa F-30/05 (Sundholm/Commissione);
- statuendo ex novo, annullare la decisione della Commissione che stabilisce il suo rapporto di evoluzione della carriera 2003, nonché condannare la convenuta alle spese relative al procedimento in primo grado e all'impugnazione.

Motivi e principali argomenti

Nel suo ricorso di impugnazione, la ricorrente chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica che respinge il ricorso con il quale essa ha domandato l'annullamento del suo rapporto di evoluzione della carriera per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2003.

A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente fa valere che il Tribunale della funzione pubblica ha commesso un errore di diritto respingendo il motivo vertente sulla violazione dei diritti della difesa.

Ricorso presentato l'8 maggio 2007 — Red Bull/UAMI — Grupo Osborne (TORO)

(Causa T-165/07)

(2007/C 155/70)

Linguali redazione del ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Red Bull GmbH (Fuschl am See, Austria) (rappresentanti: H. O'Neill, Solicitor, nonché avv.ti V. von Bomhard e A. Renck)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Grupo Osborne SA (El Puerto de Santa Maria, Spagna)

Conclusioni della ricorrente

- annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 20 febbraio 2007, nel procedimento R 147/2005-4; e
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Grupo Osborne SA

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo «TORO» per prodotti e servizi delle classi 32, 33 e 42 — domanda n. 1 500 917

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: la ricorrente

Marchio o segno fatto valere: marchi denominativi nazionali «TORO ROSSO» e «TORO ROJO» per prodotti della classe 32, nonché marchi figurativi e denominativi nazionali, internazionali e comunitari contenenti la parola «BULL», da sola o in combinazione con altri termini relativi a prodotti e servizi delle classi 32, 33 e 42

Decisione della divisione di opposizione: opposizione accolta per tutti i beni e servizi controversi ad eccezione di «alloggi temporanei»

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione adottata dalla divisione di opposizione nella parte in cui ha accolto l'opposizione relativamente a «birre» (classe 32), «bevande alcoliche ad eccezione di vini e birre» (classe 33) e «ristorazione (alimentazione), compresi servizi di bar, snack-bar, ristoranti, caffetterie, birrerie, mense ed enoteche» (classe 42); per i suddetti prodotti e servizi si può procedere alla registrazione del marchio comunitario per il quale è stata presentata domanda.

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 73, seconda frase, del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso non ha esposto chiaramente il fondamento della sua decisione non avendo citato tutti i documenti prodotti dalle parti.

Inoltre, violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento, poiché la commissione di ricorso ha escluso la rilevanza della notorietà nonostante l'identità concettuale dei marchi controversi e la notorietà dei marchi anteriori.

Infine, violazione dell'art. 8, n. 5, del regolamento, in quanto la commissione di ricorso è partita dal presupposto che i marchi controversi devono avere una somiglianza tale da creare confusione, mentre secondo la ricorrente è sufficiente che il consumatore possa «stabilire un collegamento» tra i due marchi.

Ricorso presentato l'8 maggio 2007 — Italia/Commissione

(Causa T-166/07)

(2007/C 155/71)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentante: Paolo Gentili, Avvocato dello Stato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- Annullare il bando di concorso generale EPSO/AD/94/07 per la formazione di una graduatoria di assunzione a 125 posti di Amministratore (AD 5) nel campo dell'informazione, della comunicazione e di media;
- Annullare il bando di concorso generale EPSO/AST/37/07 per la formazione di una graduatoria di assunzione a 110 posti di Assistente (AST3) nel campo della comunicazione e dell'informazione.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati nella causa T-156/07, Spagna/Commissione.

Ricorso presentato il 16 maggio 2007 — Longevity Health Products/UAMI — Celltech Pharma (Cellutrim)**(Causa T-169/07)**

(2007/C 155/72)

*Lingua di deposito del ricorso: il tedesco***Parti**

Ricorrente: Longevity Health Products Inc. (Nassau, Bahamas) (Rappresentante: avv. J. E. Korab)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Celltech Pharma GmbH & Co. KG

Conclusioni della ricorrente

- Dichiarare il ricorso ricevibile;
- annullare la decisione della prima commissione di ricorso 7 marzo 2007 e respingere la domanda di nullità della Celltech Pharma GmbH & Co. KG diretta contro la domanda di marchio comunitario n. 3 979 036, nonché
- condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato che ha costituito oggetto di una domanda di nullità: Il marchio denominativo «Cellutrim», per prodotti e servizi appartenenti alle classi 3, 5 e 35 (Marchio comunitario n. 3 979 036).

Titolare del marchio comunitario: La ricorrente.

Parte che richiede la nullità del marchio comunitario: Celltech Pharma GmbH & Co. KG.

Diritto di marchio di colui che richiede la nullità: Marchio denominativo «Cellidrin» per prodotti della classe 5.

Decisione della divisione di annullamento: Annullamento del marchio comunitario in questione per prodotti appartenenti alla classe 5.

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: Errata motivazione da parte della commissione di ricorso, in quanto tra i marchi contrapposti non sussiste rischio di confusione.

Ricorso presentato il 21 maggio 2007 — Volkswagen/UAMI (TDI)**(Causa T-174/07)**

(2007/C 155/73)

*Lingua processuale: il tedesco***Parti**

Ricorrente: Volkswagen AG (Wolsburg, Germania) (Rappresentante: avv. S. Risthaus)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 7 marzo 2007, notificata il 23 marzo 2007, nel procedimento R 1479/2005-1;
- condannare l'Ufficio convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario interessato: marchio denominativo «TDI», per prodotti e servizi appartenenti alle classi 4, 7, e 37 (Domanda di registrazione n. 842 302).

Decisione dell'esaminatore: Rigetto della domanda.

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso.

Motivi dedotti:

- Violazione dell'art. 62, n. 2 del regolamento (CE) n. 40/94 ⁽¹⁾, per inosservanza della decisione della commissione di ricorso 12 maggio 2003 nel procedimento R 53/2002-4;
- Violazione dell'art. 74, n. 1, prima frase, del regolamento n. 40/94, perché non è stato svolto regolarmente l'esame d'ufficio dei fatti;
- Violazione dell'art. 7, n. 1 lett. b), del regolamento n. 40/94 per diniego del carattere distintivo del marchio richiesto;
- Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 perché si è ritenuto che il marchio richiesto abbia funzione descrittiva;
- Violazione dell'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94 perché si è ritenuto che il marchio richiesto, con l'uso, non abbia acquisito carattere distintivo.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).

**Ricorso presentato il 24 maggio 2007 — Promomadrid
Desarrollo Internacional de Madrid/UAMI
(MADRIDEXPORTA)**

(Causa T-180/07)

(2007/C 155/74)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Promomadrid Desarrollo Internacional de Madrid S.A. (Madrid, Spagna) (rappresentante: avv. M. Aznar Alonso)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

- dichiarare la contrarietà al regolamento (CE) n. 40/94, sul marchio comunitario, della decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 7 marzo 2007, con cui è stata respinta la domanda di marchio comunitario complesso n. 4 659 553, MADRIDEXPORTA, per le classi 16, 35, 36, 38, 39, 41 e 42;
- dichiarare che il marchio comunitario complesso n. 4 659 553, MADRIDEXPORTA, per le classi 16, 35, 36, 38, 39, 41 e 42 non ricade nell'ambito applicativo dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento marchi, ma in quello dell'art. 7, n. 3, dello stesso;
- condannare il convenuto, ed eventualmente l'interveniente, alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio complesso MADRIDEXPORTA (domanda di marchio n. 4 659 553) per prodotti e servizi delle classi 16, 35, 36, 38, 39, 41 e 42.

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: errata applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94, sul marchio comunitario.

Conclusioni della ricorrente

- annullare in tutto o in parte, sul fondamento dell'art. 230 CE, la decisione della Commissione K (2007) 1295 nella versione definitiva del 26 marzo 2007 concernente il piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione di gas a effetto serra, notificato dalla Polonia in conformità della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- giudicare la causa, sul fondamento dell'art. 35, n. 2, del regolamento del Tribunale, in lingua polacca;
- condannare la Commissione alle spese processuali sostenute dalla Polonia.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente ha chiesto di annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee K (2007) 1295 nella versione definitiva del 26 marzo 2007 concernente il piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione di gas a effetto serra, notificato dalla Polonia in conformità della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (¹), in cui la Commissione ha deciso che certi aspetti del piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione di CO₂ per gli anni 2008-2012, notificato alla Commissione il 30 giugno 2006, non sono conformi agli artt. 9, n. 1, 9, n. 3, 10, 13, n. 2, nonché ai criteri menzionati nell'allegato III della direttiva 2003/87/CE. La decisione contestata istituisce una media annua di attribuzione di quote di emissione in Polonia per il periodo 2008-2012 ad un livello equivalente a circa 208,5 milioni di tonnellate di biossido di carbonio. Di conseguenza essa riduce il tetto di emissioni di biossido di carbonio per il periodo 2008-2012, proposto dalla Polonia nel piano nazionale di assegnazione di quote notificato alla Commissione, del 26,7 % per un importo pari a 284,6 milioni di tonnellate.

Nella motivazione del ricorso la ricorrente fa valere che la Commissione, a causa dell'adozione della decisione di respingere in tutto o in parte, nei tre mesi successivi alla notificazione, il piano nazionale di assegnazione notificato dalla Polonia, ha violato l'art. 9, n. 3, della direttiva 2003/87/CE. La ricorrente ha quindi addebitato alla Commissione la violazione di requisiti essenziali della procedura nonché di avere oltrepassato le sue attribuzioni.

La ricorrente contesta inoltre alla Commissione che essa, in occasione della valutazione del piano nazionale di assegnazione delle quote per il periodo 2008-2012 presentato dalla Polonia, ha ingiustificatamente disatteso la valutazione dei dati forniti dalla Polonia nel piano nazionale di assegnazione ed ha sostituito l'esame di tali dati con quello dei propri dati, acquisiti in conseguenza dell'applicazione incoerente del modello di analisi economica scelto dalla Commissione, con ciò violando l'art. 9, n. 1, della direttiva 2003/87/CE nonché il criterio 3 menzionato nell'allegato III della direttiva stessa. La ricorrente contesta di conseguenza alla Commissione la violazione di requisiti essenziali della procedura.

La ricorrente addebita inoltre alla Commissione la violazione di requisiti essenziali della procedura asserendo che essa, non avendo tenuto conto, in occasione dell'adozione della decisione contestata, delle disposizioni internazionali vincolanti la Comunità (tra cui specialmente il protocollo di Kyoto), ha violato i criteri 1, 2 nonché 12 menzionati nell'allegato III della direttiva 2003/87/CE.

**Ricorso presentato il 28 maggio 2007 —
Polonia/Commissione**

(Causa T-183/07)

(2007/C 155/75)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentante: E. Ośniecka — Tamecka, agente del governo)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

La ricorrente addebita parimenti alla Commissione di aver limitato ingiustificatamente nella decisione contestata la possibilità di trasferimento delle quote di emissione di CO₂ dal primo (anni 2005-2007) al secondo (anni 2008-2012) periodo di calcolo, il che ha costituito una violazione degli artt. 9, n. 3, nonché 13, n. 2, della direttiva 2003/87/CE. Conseguentemente la ricorrente ha avanzato la censura che la Commissione ha oltrepassato le sue attribuzioni.

La ricorrente addebita ugualmente alla Commissione la violazione di requisiti essenziali della procedura in relazione alla circostanza che non disponeva, prima dell'adozione della decisione, delle basi fattuali secondo cui la Commissione si prefigeva di decidere. Conseguentemente, secondo la ricorrente, non le è stato possibile, tra l'altro, pronunciarsi sulla conformità della decisione impugnata all'art. 175, n. 2, lett. c), CE e 7, n. 1, CE.

In definitiva la ricorrente fa valere che, adottando la decisione senza consultarsi preventivamente con essa e quindi senza prendere in considerazione lo specifico bilancio energetico della Polonia, è possibile che, con la decisione impugnata, la Commissione abbia messo in pericolo la sicurezza energetica della ricorrente oltrepassando con ciò le sue attribuzioni.

(¹) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32).

Ordinanza del Tribunale di primo grado 11 maggio 2007
— **Daishowa Seiki/UAMI** — **Tengelmann**
Warenhandels-gesellschaft (BIG PLUS)

(Causa T-438/05) (¹)

(2007/C 155/76)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.

(¹) GU C 96 del 22.4.2006.

Ordinanza del Tribunale di primo grado 22 maggio 2007
— **Marie Claire/UAMI** — **Marie Claire Album (MARIE**
CLAIRE)

(Causa T-148/06) (¹)

(2007/C 155/77)

Lingua processuale: lo spagnolo

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.

(¹) GU C 190 del 12.8.2006.

TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL'UNIONE EUROPEA

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 22 maggio 2007 López Teruel/UAMI

(Causa F-97/06) ⁽¹⁾

(Dipendenti — Invalidità — Rigetto della domanda di costituire una commissione d'invalidità)

(2007/C 155/78)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Adelaida López Teruel (Guadalajara, Spagna) (rappresentanti: avv.ti G. Vandersanden, L. Levi e C. Ronzi)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI.) (rappresentante: M. I. de Medrano Caballero, agente)

Oggetto della causa

Annullamento della decisione dell'UAMI 2 settembre 2005 che respinge la domanda della ricorrente di costituire una commissione d'invalidità con il compito di valutare la sua incapacità a svolgere le funzioni corrispondenti al suo posto e il suo diritto a ricevere la pensione d'invalidità.

Dispositivo della sentenza

- 1) La decisione del 6 ottobre 2005 con cui l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) ha respinto la domanda della sig.ra López Teruel diretta a ottenere la convocazione di una commissione d'invalidità è annullata.
- 2) L'UAMI è condannato alle spese.

⁽¹⁾ GU C 237 del 30.9.2006, pag. 24.

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 22 maggio 2007 López Teruel/UAMI

(Causa F-99/06) ⁽¹⁾

(Dipendenti — Congedo per malattia — Assenza irregolare — Procedimento arbitrale — Termine per la designazione di un medico indipendente)

(2007/C 155/79)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Adelaida López Teruel (Guadalajara, Spagna) (rappresentanti: G. Vandersanden, L. Levi e C. Ronzi, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Marchi, disegni e modelli) (UAMI) (rappresentante: I. de Medrano Caballero, agente)

Oggetto della causa

Annullamento della decisione dell'Autorità che ha il potere di nomina 20 ottobre 2005, riguardante il congedo per malattia della ricorrente e adottata a seguito delle conclusioni arbitrali di cui all'art. 59, n. 1, dello Statuto.

Dispositivo della sentenza

- 1) La decisione dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Marchi, disegni e modelli) (UAMI) 20 ottobre 2005 è annullata nei limiti in cui considera ingiustificata l'assenza della sig.ra López Teruel per il periodo che va dall'8 al 20 febbraio 2005 e dal 7 aprile al 2 agosto 2005.
- 2) Le conclusioni del ricorso sono respinte per il resto.
- 3) L'UAMI sopporta le proprie spese e un terzo delle spese sostenute dalla sig.ra López Teruel.

⁽¹⁾ GU C 249 del 14 ottobre 2006, pag. 18.

Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 2 maggio 2007 Marcuccio/Commissione

(Causa F-2/06) ⁽¹⁾

(Dipendenti — Previdenza sociale — Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali — Infortunio sul lavoro — Chiusura del procedimento di applicazione dell'art. 73 dello Statuto)

(2007/C 155/80)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (Rappresentante: avv. I. Cazzato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: C. Berardis-Kayser, agente, avv. A. Dal Ferro)

Oggetto della causa

Annullamento della decisione della Commissione di archiviazione del procedimento concernente il riconoscimento al ricorrente delle prestazioni di cui all'art. 73 dello Statuto, connesse ad un infortunio di cui egli fu vittima in data 10 settembre 2003

Dispositivo dell'ordinanza

- 1) Il ricorso è manifestamente irricevibile.
- 2) Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 86 dell'8.4.06, pag. 48.

Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 24 maggio 2007 — Lofaro/Commissione

(Cause riunite F-27/06 e F-75/06) ⁽¹⁾

(Dipendenti — Agente temporaneo — Proroga del periodo di prova — Licenziamento alla fine del periodo di prova — Atti che arrecano pregiudizio — Termine per la presentazione del reclamo — Irricevibilità)

(2007/C 155/81)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Alessandro Lofaro (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. J.-L. Laffineur)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Currall e K. Hermann, agenti, assistiti, nella causa F-27/06, dall'avv.ssa F. Longfils)

Oggetto delle cause riunite

Nella causa F-27/06:

Da un lato, annullamento della decisione della Commissione, che proroga il periodo di prova del ricorrente e pone fine al suo contratto al termine di detto periodo e, dall'altro, domanda di risarcimento danni.

Nella causa F-75/06:

Da un lato, annullamento della decisione della Commissione 28 settembre 2005, recante licenziamento del ricorrente alla fine del suo periodo di prova, nonché del rapporto relativo a tale periodo, su cui poggia detta decisione, e, dall'altro, domanda di risarcimento danni.

Dispositivo

- 1) I ricorsi sono dichiarati irricevibili.
- 2) Ciascuna parte deve sopportare le proprie spese.

⁽¹⁾ F-27/06: GU C 208 del 6.5.2006, pag. 35, e F-75/06: GU C 212 del 2.9.2006, pag. 48.

Ricorso presentato il 9 maggio 2007 — Korjus/Corte di giustizia

(Causa F-43/07)

(2007/C 155/82)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Nina Korjus (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: avv. J. Ortlinghaus)

Convenuta: Corte di giustizia delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

— annullare la decisione recante nomina della ricorrente, in quanto stabilisce il suo inquadramento nel grado in applicazione dell'art. 13, n. 1, dell'allegato XIII dello Statuto;

- ricostruire la carriera della ricorrente (compresa la valorizzazione della sua esperienza nel grado così rettificato, i suoi diritti alla promozione e i suoi diritti a pensione), a partire dal grado nel quale essa avrebbe dovuto essere nominata sulla base del bando di concorso in seguito al quale è stata inserita nell'elenco degli idonei, o al grado che figura in tale bando di concorso o al grado corrispondente al suo equivalente in base all'inquadramento previsto dal nuovo Statuto a partire dalla decisione di nomina;
- concedere alla ricorrente il beneficio degli interessi di mora al tasso stabilito dalla Banca centrale europea sul totale delle somme corrispondenti alla differenza tra la retribuzione corrispondente al suo inquadramento che figura nella decisione di nomina e l'inquadramento al quale essa avrebbe dovuto aver diritto fino alla data in cui sarà adottata la decisione di inquadramento regolare nel grado;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente, in qualità di vincitrice del concorso CJ/LA/32 ⁽¹⁾ il cui bando è stato pubblicato anteriormente al 1° maggio 2004, è stata assunta dopo l'entrata in vigore del regolamento del Consiglio (CE, Euratom) 22 marzo 2004, n. 723, che modifica lo Statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette comunità ⁽²⁾. In applicazione delle disposizioni dell'allegato XIII dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto») modificato dal regolamento di cui sopra, essa è stata inquadrata nel grado AD7 invece dei gradi LA7 o LA6 previsti dal bando di concorso.

Nel suo ricorso la ricorrente fa valere in particolare la violazione dell'art. 5, n. 5 dello Statuto, dei principi di parità di trattamento di proporzionalità di buona amministrazione e di tutela del legittimo affidamento nonché dell'art. 31, n. 1, dello Statuto, in quanto, da un lato, essa sarebbe stata assunta in un grado inferiore a quello indicato nel bando di concorso e, dall'altro, l'inquadramento dei vincitori dello stesso concorso sarebbe stato fissato a livelli diversi a seconda che essi siano stati assunti prima o dopo l'entrata in vigore del regolamento n. 723/2004.

Inoltre, la ricorrente fa valere la violazione dell'art. 10 dello Statuto, in quanto il comitato cui si riferisce tale disposizione non sarebbe stato consultato sulla questione dell'inquadramento dei vincitori dei concorsi i cui bandi facevano riferimento alla precedente struttura delle carriere.

⁽¹⁾ GU C 221 A del 3.8.1999, pag. 7.

⁽²⁾ GU L 124 del 27.4.2004, pag. 1.

Ricorso presentato il 14 maggio 2007 — Barbin/Parlamento

(Causa F-44/07)

(2007/C 155/83)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Florence Barbin (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, J.-N. Louis, A. Coolen e E. Marchal)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni della ricorrente:

- dichiarare l'illegittimità del punto I.2, lett. c), delle «Istruzioni relative alla procedura di assegnazione dei punti di promozione ed alla promozione» del Parlamento europeo 10 maggio 2006;
- annullare la decisione dell'autorità che ha il potere di nomina (APN) 16 ottobre 2006, di assegnare alla ricorrente un punto di promozione per l'esercizio di promozione 2005;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente, dipendente del Parlamento europeo di grado AD 11, fa valere argomenti molto simili a quelli invocati nell'ambito della causa F-148/06 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU C 42 del 24.2.2007, pag. 48.

Ordinanza del Tribunale della Funzione Pubblica 25 maggio 2007 — Antas/Consiglio

(Causa F-92/06) ⁽¹⁾

(2007/C 155/84)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa in seguito alla composizione amichevole della lite.

⁽¹⁾ GU C 237 del 30.9.2006, pag. 21.